



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
CONSEIL DE LA VALLEE
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE
DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 159
9/2011**

A cura di ANNY FONTANAZZI

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.

Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di leggi statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.

Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.

Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.

Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla

Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione

via Piave, n. 1 - 11100 Aosta

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tel. 0165 526162

Fax 0165 526262

Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.

La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.

La troisième partie "Doctrines" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.

La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.

Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la

Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation

1, rue Piave - 11100 Aoste

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162

Fax 0165 526262

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

*Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta
e delle altre Regioni*

Emilia-Romagna

L.R. 27 settembre 2011, n. 13

NUOVE NORME SUGLI ISTITUTI DI GARANZIA. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N. 25 "NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)", DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 9 "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" E DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 3 "DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".

B.U. n. 145 del 27 settembre 2011

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

P.L. costituzionale n. 5 presentata l'08 settembre 2011

MODIFICAZIONE ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 4 (STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA).

Tibaldi Enrico

P.L. costituzionale n. 6 presentata il 19 settembre 2011

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI REGIONALI. MODIFICAZIONE ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 4 (STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA).

Rigo Gianni, Donzel Raimondo, Fontana Carmela

P.L. n. 156 presentata il 19 settembre 2011

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOPPRESSIONE DI FACILITAZIONI E LIBERALITÀ CONNESSE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1995, N. 33.

Donzel Raimondo, Rigo Gianni, Fontana Carmela

P.L. n. 157 presentata il 27 settembre 2011

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI. MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1995, N. 33.

Donzel Raimondo, Rigo Gianni, Fontana Carmela

Proposte di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo e deliberazioni della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare sull'ammissibilità.

CONTRIBUTI PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO. MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2009, N. 43 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE MEDIANTE CONCORSO ALLE SPESE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO).

B.U. n. 34 del 16 agosto 2011

DELIBERAZIONE SULL'AMMISSIBILITÀ DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DA SOTTOPORRE A REFERENDUM PROPOSITIVO DEPOSITATA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2003, N. 19, IN DATA 4 LUGLIO 2011, RECANTE "CONTRIBUTI PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO. MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2009, N. 43 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE MEDIANTE CONCORSO ALLE SPESE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO)".

B.U. n. 40 del 27 settembre 2011

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2003, N. 19 (DISCIPLINA DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE, DEL REFERENDUM PROPOSITIVO, ABROGATIVO E CONSULTIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO SPECIALE).

B.U. n. 34 del 16 agosto 2011

DELIBERAZIONE SULL'AMMISSIBILITÀ DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DA SOTTOPORRE A REFERENDUM PROPOSITIVO DEPOSITATA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2003, N. 19, IN DATA 4 LUGLIO 2011, RECANTE "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2003, N. 19 (DISCIPLINA DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE, DEL REFERENDUM PROPOSITIVO, ABROGATIVO E CONSULTIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO SPECIALE)".

B.U. n. 40 del 27 settembre 2011

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N.31 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI).

B.U. n. 34 del 16 agosto 2011

DELIBERAZIONE SULL'AMMISSIBILITÀ DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DA SOTTOPORRE A REFERENDUM PROPOSITIVO DEPOSITATA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2003, N. 19, IN DATA 4 LUGLIO 2011, RECANTE "MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 31 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI)".

B.U. n. 40 del 27 settembre 2011

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149

MECCANISMI SANZIONATORI E PREMIALI RELATIVI A REGIONI, PROVINCE E COMUNI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 2, 17 E 26 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42.

G.U. n. 219 del 20 settembre 2011

Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETO 17 giugno 2011

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 4, E 14, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE, IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DELLA COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER L'ANNO 2011.

Supplemento a G.U. n. 204 del 02 settembre 2011

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Molise

L.R. 9 settembre 2011, n. 26

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1996, N. 19 (PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE FARMACIE RURALI).

B.U. n. 25 del 16 settembre 2011

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

P.L. n. 158 presentata il 27 settembre 2011

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSESSORATI REGIONALI. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 21.

Donzel Raimondo, Rigo Gianni, Fontana Carmela

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 14 settembre 2011, n. 148

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO. DELEGA AL GOVERNO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

G.U. n. 216 del 16 settembre 2011

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148, RECANTE: «ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO.».

G.U. n. 216 del 16 settembre 2011

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.

G.U. n. 220 del 21 settembre 2011

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHE' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136.

Supplemento a G.U. n. 226 del 28 settembre 2011

Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETO 3 agosto 2011

**UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA
DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.**

G.U. n. 214 del 14 settembre 2011

Progetti di leggi statali

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 2922 presentato il 22 settembre 2011

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE E ISTITUZIONE
DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE RETI TELEMATICHE.**

Enrico Musso, Colomba Mongiello, Donatella Poretti, Marco Perduca, Elio Lannutti, Luigi De Sena,
Antonio Fosson, Luciana Sbarbati

ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Molise

L.R. 9 settembre 2011, n. 19

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2000, N. 6 (LEGGE FORESTALE DELLA REGIONE MOLISE).

B.U. n. 25 del 16 settembre 2011

L.R. 9 settembre 2011, n. 21

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2009, N. 30 (INTERVENTO REGIONALE STRAORDINARIO VOLTO A RILANCIARE IL SETTORE EDILIZIO, A PROMUOVERE LE TECNICHE DI BIOEDILIZIA E L'UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVE E RINNOVABILI, NONCHÉ A SOSTENERE L'EDILIZIA SOCIALE DA DESTINARE ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE E L'EDILIZIA SCOLASTICA).

B.U. n. 25 del 16 settembre 2011

Piemonte

L.R. 20 settembre 2011, n. 17

ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE RISERVATI AI PROFUGHI ITALIANI.

B.U. n. 38 del 22 settembre 2011

Atti normativi ed amministrativi statali

Conferenza Unificata

ACCORDO 27 luglio 2011

ACCORDO FRA GOVERNO, REGIONI E AUTONOMIE LOCALI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETT. C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281.

G.U. n. 206 del 05 settembre 2011

Presidente del Consiglio dei Ministri

DIRETTIVA 1° luglio 2011

DIRETTIVA IN MATERIA DI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI.

G.U. n. 208 dell' 07 settembre 2011

SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Molise

L.R. 9 settembre 2011, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 1996, N. 1 (DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI NELLA REGIONE MOLISE).

B.U. n. 25 del 16 settembre 2011

Trentino-Alto Adige: Provincia Trento

L.P. 1 agosto 2011, n. 11

INTERVENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE FEMMINILE.

B.U. n. 32 del 9 agosto 2011

SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Marche

L.R. 1 agosto 2011, n. 16

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2008, N. 28:
"SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI
SOGGETTI ADULTI E MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI
DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ED A FAVORE DEGLI EX DETENUTI".**

B.U. n. 68 del 11 agosto 2011

Molise

L.R. 9 settembre 2011, n. 20

**ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER LA LOTTA ALLA
DROGA.**

B.U. n. 25 del 16 settembre 2011

Veneto

L.R. 12 agosto 2011, n. 17

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI CIMELI E REPERTI
MOBILI DELLA GRANDE GUERRA.**

B.U. n. 61 del 16 agosto 2011

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 luglio 2011, n. 73

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 luglio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Sanita' pubblica - Impiego pubblico - **Norme della Regione Valle d'Aosta** - Trasferimento alla Regione di funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria - Personale - Medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS) gia' in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Previsione che possano mantenere presso il servizio sanitario regionale il numero delle ore rese all'amministrazione penitenziaria, mediante un rapporto di lavoro annuale, rinnovabile, di continuita' assistenziale, con il corrispondente trattamento economico previsto dall'accordo collettivo nazionale per la medicina generale - Possibilita' di conferire nuovi incarichi annuali, a tempo determinato, rinnovabili e con il trattamento economico previsto dall'accordo collettivo nazionale per la medicina generale - Contrasto con la legislazione statale di riferimento, aggravio di oneri finanziari non quantificati e privi di copertura - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale

nelle materie concorrenti del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 10 maggio 2011, n. 11, art. 3, commi 2, 3, 4 e 5.

- Costituzione, artt. 81 e 117, comma terzo; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3 e 4; decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192, art. 3; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 283; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008, artt. 3 e 8.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost. della legge della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 10 maggio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24.5.2011, recante la "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria)", limitatamente all'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, per violazione dei parametri di cui all'art.117, comma 3 e art.81 Cost.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 24.5.2011, e' stata pubblicata la legge regionale n. 11 del 10.5.2011, recante la "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria)".

L'art.3 di tale Legge Regionale e' rubricato "trasferimento del personale" e risulta illegittimo nei commi 2, 3, 4 e 5, per le ragioni che si confida di dimostrare con i seguenti

motivi

1. L'art. 3, dopo aver Premesso, al comma 1, che:

"1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria), il personale medico incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), che, senza soluzione di continuita', dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di Brissogne e' trasferito, a decorrere dalla data di approvazione del decreto di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 192/2010, all'Azienda USL con la quale mantiene un unico rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale", al comma 2 prevede che:

"2. I medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS) che, senza soluzione di continuita', dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di Brissogne, possono mantenere, a decorrere dalla data di approvazione del decreto di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 192/2010, nelle more della definizione di profili specifici per la medicina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale e del relativo trattamento economico, il numero delle ore rese all'amministrazione penitenziaria mediante un rapporto di lavoro annuale rinnovabile di continuita' assistenziale con il trattamento economico previsto dall'accordo collettivo nazionale per da medicina generale. Le modalita' di svolgimento del servizio sono definite dall'Azienda USL, assicurando che lo stesso sia effettuato secondo criteri di flessibilita'. Al predetto personale sanitario si applicano le deroghe previste dall'articolo 2 della L. 740/1970".

Quindi, in sintesi, la norma censurata (comma 2) dispone che i medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS), che prestano servizio nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, possano mantenere presso il servizio sanitario regionale il numero delle ore rese all'amministrazione penitenziaria, mediante un rapporto di lavoro annuale, rinnovabile, di continuit  assistenziale, con il corrispondente trattamento economico previsto dall'accordo collettivo nazionale per la medicina generale.

La disposizione qui censurata (come i successivi commi di cui si dir  al punto 2) investe due diversi ambiti materiali: da un lato, costituisce espressione della funzione di coordinamento della finanza pubblica; dall'altro, attiene alla tutela della salute, materie entrambe oggetto di potest  legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Pertanto, trattandosi di materie di legislazione concorrente, secondo il richiamato parametro costituzionale, lo Stato   legittimato a porre principi fondamentali, come tali vincolanti per le Regioni e per le Province autonome, palesemente disattesi dalla legge regionale impugnata.

Cio' posto, il comma 2 in questione eccede dalle competenze regionali, violando principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

Tale disposizione regionale, infatti, nel disciplinare il rapporto di lavoro dei medici addetti al SIAS, da ricomprendersi tra i rapporti di lavoro regolamentati dalla legge n. 740/1970, contrasta con quanto disposto al riguardo dalle norme di attuazione dello statuto in materia, e in particolare dall'art. 3 del d.lgs. n. 192/2010, che prevede che la legge regionale definisca le modalit  di trasferimento al servizio sanitario regionale dei rapporti di lavoro in essere secondo i principi di cui all'art. 3 del d.P.C.M. del 1  aprile 2005 e, quindi, per i medici incaricati secondo il principio di cui al comma 4 del citato art. 3, che dispone esplicitamente la persistente applicazione al personale "incaricato" del regime dettato dalla legge n. 740 del 1970.

Per comprendere la censura che si va ad esporre,   indispensabile premettere che l'art. 2, comma 283, della legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) - indicata dallo Stato come "principio fondamentale" ed espressamente riconosciuto come tale

proprio in materia di sanità penitenziaria e coordinamento della spesa pubblica da codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, nella recente pronuncia 29.4.2010 n. 149 -, nell'ottica del contenimento della finanza pubblica e al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al d. lgs. n. 230 del 1999 e del relativo comparto di spesa, ha delegato il Presidente del Consiglio dei Ministri a definire il trasferimento al servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie afferenti alla sanità penitenziaria e facenti capo all'amministrazione penitenziaria. Per le Regioni ordinarie, tale trasferimento è stato effettuato con il D.P.C.M. 1° aprile 2008.

Per le Regioni a statuto speciale, qual è la Valle d'Aosta, e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, il trasferimento è disciplinato, ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.P.C.M., con le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione.

Quindi, per la Regione Valle d'Aosta, il d.lgs. 26.10.2010 n. 192, recante le norme di attuazione dello statuto speciale, ha disposto il trasferimento alla regione autonoma delle funzioni relative all'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari svolte nel territorio regionale dall'Amministrazione penitenziaria e, all'art. 3, comma 2, ha demandato alla legge regionale la definizione delle modalità di trasferimento al servizio sanitario regionale dei rapporti di lavoro in essere, secondo i principi di cui all'art. 3 del citato D.P.C.M. del 1° aprile 2008.

Allora, il censurato comma 2 dell'art. 3 L.R., attribuendo al personale medico in questione il trattamento economico previsto dal citato accordo collettivo nazionale per la medicina generale, applica a tali medici una disciplina del rapporto di lavoro difforme da quella statale (l. n. 740 del 1970), richiamata dalla norma di attuazione, e comporta maggiori oneri finanziari, peraltro privi di copertura finanziaria, considerato che l'art. 5, comma 1, della legge regionale in questione, prevede che "alla determinazione dell'onere derivante dall'esercizio delle funzioni trasferite e al suo finanziamento si provvede con le risorse finanziarie che lo Stato attribuisce alla Regione per l'esercizio delle stesse, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 192/2010".

Di conseguenza, la norma regionale in esame si pone anzitutto in contrasto con quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto di cui all'art. 3 del d. lgs n. 192 del 2010, violando l'art. 4, comma 2, dello Statuto speciale (legge cost. n. 4 del 1948), secondo il quale la regione deve esercitare le funzioni delegate dallo Stato nell'ambito della delega conferita.

Inoltre, eccedendo dalle competenze conferite alla Valle d'Aosta dagli artt. 2, 3 e 4 dello statuto speciale, la disposizione regionale viola il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M, 1° aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), secondo il quale, nell'ambito del trasferimento del personale sanitario penitenziario al Servizio sanitario regionale, i rapporti di lavoro del personale incaricato ai sensi della legge n. 740 del 1970 continuano ad essere disciplinati dalla stessa legge fino alla relativa scadenza.

Secondo tale norma finanziaria statale, infatti, il personale sanitario penitenziario "incaricato" ai sensi della menzionata legge n. 740 del 1970 non è inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario regionale, ma è semplicemente trasferito alle Aziende sanitarie locali, continuando ad essere disciplinato e retribuito secondo quanto previsto dalla citata legge statale.

La censurata disposizione regionale, pertanto, applicando ai medici addetti al SIAS una disciplina del rapporto di lavoro difforme da quella statale e comportando Oneri aggiuntivi non quantificati e privi di copertura finanziaria, da un lato, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla regione sia in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia in materia di tutela della salute, e quindi viola l'art. 117, terzo comma, Cost.

Invero, codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, nella già ricordata sentenza n. 149 del 2010, ha avuto modo di affermare in materia che la norma statale di cui al citato comma 283 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, "indicata dallo Stato come principio fondamentale, non ha alterato l'originaria natura giuridica del contratto di lavoro dei medici in questione ma, nell'ottica di contenimento della finanza pubblica, ha delegato il Presidente del Consiglio a definire il mero trasferimento al

SSN di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia e si e' esplicitamente fatto carico del contenimento della spesa. Il DPCM 1° aprile 2008 ha poi dato attuazione a tale novazione meramente soggettiva del rapporto, disponendo esplicitamente la persistente applicazione al personale "incaricato" del regime dettato dalla legge n. 740 del 1970".

Di conseguenza, la legislazione regionale in materia di medicina e sanita' penitenziaria puo' solo attuare il trasferimento del personale medico in questione (attuare cioe' la prevista "novazione soggettiva" dei rapporti), ma, al fine di rispettare l'esigenza fondamentale di contenimento della spesa pubblica, doveva esplicitamente stabilire la persistente applicazione del regime previsto dalla legge statale in materia, ovvero dalla l. n. 740 del 1970.

D'altra parte, la stessa norma, attribuendo al personale medico in questione il trattamento economico previsto dal citato accordo collettivo nazionale per la medicina generale, viola l'art.81 Cost., comportando oneri economici non quantificati e privi di copertura finanziaria: e' noto; infatti, che in base a tale fondamentale parametro ogni legge che importi nuove spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

2.1 successivi commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 in esame prevedono rispettivamente:

"3. Nelle more della definizione di profili specifici per la medicina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale e del relativo trattamento economico, l'Azienda USL puo' inoltre attribuire, secondo i criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale di lavoro per la medicina generale, incarichi annuali, a tempo determinato, rinnovabili, con il trattamento economico di cui al comma 2. Le modalita' di svolgimento del servizio sono definite dall'Azienda USL, assicurando che lo stesso sia effettuato secondo criteri di flessibilita'.

4. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 l'Azienda USL predispone apposite graduatorie stilate secondo l'ordine di priorita' decrescente previsto dalle lettere seguenti:

a) medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, settore della continuita' assistenziale;

- b) medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale con l'Azienda USL con precedenza per coloro che abbiano una maggiore anzianità di servizio presso la stessa Azienda;
- c) medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, settore della continuità assistenziale, già titolari di incarico a tempo determinato per la continuità assistenziale con l'Azienda USL;
- d) medici convenzionati titolari di incarico di assistenza primaria con l'Azienda USL operanti nel distretto 2, con un carico di assistiti inferiore a 650. In caso di parità di assistiti, prevale l'anzianità di titolarità dell'incarico con l'Azienda USL;
- e) medici convenzionati con incarico provvisorio di assistenza primaria con l'Azienda USL operanti nel distretto 2, con un carico di assistiti inferiore a 650. In caso di parità di assistiti, prevale l'anzianità di titolarità dell'incarico con l'Azienda USL;
- f) medici convenzionati titolari o con incarico provvisorio di assistenza primaria operanti nei distretti dell'Azienda USL, con priorità per i medici con un numero inferiore di assistiti. In caso di parità di assistiti, prevale l'anzianità di titolarità dell'incarico con l'Azienda USL;
- g) medici non inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale.

5. Ai medici di cui al comma 4, lettere b), c), d), e), f), e g), possono essere attribuiti incarichi con impegno orario anche inferiore alle ventiquattro ore settimanali, effettuabili anche in forma frazionata e flessibile nell'arco delle ventiquattro ore, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, con il trattamento economico della continuità assistenziale previsto dall'accordo collettivo nazionale per la medicina generale".

In sintesi, tali commi prevedono la possibilità per l'Azienda USL di attribuire, secondo i criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale di lavoro per la medicina generale, nuovi incarichi annuali, a tempo determinato, rinnovabili e con il trattamento economico di cui al comma 2.

Appare evidente che, anche in questo caso di medici incaricati a termine, come per i medici di cui al precedente comma 2, i relativi oneri, peraltro non quantificati, non trovano copertura nelle risorse che lo Stato attribuisce alla Regione.

Le censurate norme regionali - analogamente al precedente comma 2 - introducono, quindi, una disciplina dei rapporti di lavoro e un trattamento economico difformi da quanto disposto dalla normativa statale (di cui al DPCM 1° aprile 2008), richiamata dalla norma di attuazione, e comportano maggiori oneri finanziari non quantificati e privi di copertura finanziaria, considerato che l'art. 5, comma 1, della legge regionale in esame, prevede che "alla determinazione dell'onere derivante dall'esercizio delle Funzioni trasferite e al suo finanziamento si provvede con le risorse finanziarie che lo Stato attribuisce alla Regione per l'esercizio delle stesse, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 192/2010".

Così disponendo, anche tali commi si pongono, anzitutto, in contrasto con quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto di cui all'art. 3 del d.lgs n. 192 del 2010, violando l'art. 4, comma 2, dello Statuto speciale (l. cost. n. 4 del 1948), secondo il quale la regione deve esercitare le funzioni delegate dallo Stato nell'ambito della delega conferita.

Inoltre, eccedendo dalle competenze di cui agli artt. 2 e 3 e 4 dello statuto speciale, tali disposizioni regionali violano il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008); al riguardo si richiamano le considerazioni svolte al punto 1, richiamando i chiari enunciati di cui alla citata sentenza n. 149 del 2010 di codesta Ecc.ma Corte.

Le disposizioni regionali in esame, pertanto, comportando oneri aggiuntivi non quantificati e privi di copertura finanziaria, eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute, violando al contempo l'art. 117, terzo comma e l'art. 81 Cost.

P.Q.M.

Si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 10 maggio 2011, per contrasto con gli artt. 117, comma 3 e 81 Cost.

Unitamente all'originale del ricorso notificato si produrrà copia autentica della delibera di impugnativa in data 7.7.2011 con allegata relazione del Ministro proponente e copia della legge regionale impugnata.

Roma, addì 20 luglio 2011

G.U. Corte Costituzionale n. 41 del 28 settembre 2011

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 14 luglio 2011, n. 70

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 luglio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
Straniero - Professioni - Norme della Regione Marche - Maestri di sci stranieri non comunitari che intendano esercitare la professione temporaneamente o stabilmente nel territorio regionale - Requisiti - Nulla osta del Collegio regionale dei maestri di sci ovvero iscrizione nell'albo professionale della Regione, concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento - Contrasto con la disciplina statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni. - Legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7, art. 2, che sostituisce i commi 6 e 7 dell'art. 29 della legge della Regione Marche 23 gennaio 1996, n. 4. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 49. Artigianato - Norme della Regione Marche - Istituzione ad opera della Giunta Regionale di un marchio di origine e qualità per i prodotti artigianali marchigiani ("MEA - Marche Eccellenza Artigiana") - Ritenuta "misura ad effetto equivalente" alle restrizioni quantitative all'importazione ed all'esportazione, vietate nell'ordinamento comunitario - Lamentato ostacolo agli scambi comunitari, attesa la natura di ente pubblico del soggetto titolare del marchio - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di libera circolazione delle merci, violazione del obbligo di rispettare i vincoli comunitari. - Legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7, art. 21, che sostituisce l'art. 34 della legge della Regione Marche 28 ottobre 2003, n. 20. -

Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 34 e 36.

G.U. Corte Costituzionale n. 40 del 21 settembre 2011

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 luglio 2011, n. 74

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 luglio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attivita' estrattive - Parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge n. 42/1996 - Divieto di esercizio di nuova attivita' di ricerca e di coltivazione di sostanze minerali - Mancata previsione di divieto per le attivita' gia' in essere - Contrasto con la normativa nazionale sui parchi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. - - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6, art. 1, che inserisce il comma 1-quater all'art. 1 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35. - - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11, comma 3, lett. b), e 22, comma 1, lett. a). Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Risorse geotermiche - Acque utilizzate per scopi geotermici - Assimilazione alle acque reflue domestiche qualora non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e non siano state sottoposte a trattamenti chimici - Contrasto con la normativa nazionale che prevede necessariamente la classificazione quali acque reflue industriali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. - - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6, art. 24, che inserisce la lettera c-ter) al comma 26 dell'art. 18 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13. - - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 144, comma 5.

G.U. Corte Costituzionale n. 41 del 28 settembre 2011

CONSIGLIO DI STATO - Sez. VI - Sentenza n. 4489 del 27 luglio 2011 (sull'obbligo di motivare la scelta di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 86 del Codice dei contratti).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201008192/Provvedimenti/201104489_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201008192/Provvedimenti/201104489_11.XML)

CONSIGLIO DI STATO - Sez. V - Sentenza n. 4502 del 27 luglio 2011 (sul mancato rispetto di un'equilibrata presenza di donne e uomini nella composizione della Giunta regionale della Campania).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201103146/Provvedimenti/201104502_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201103146/Provvedimenti/201104502_11.XML)

CONSIGLIO DI STATO - Sez. V - Sentenza n. 4829 del 29 agosto 2011 (sul diritto di accesso dei Consiglieri comunali agli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201101693/Provvedimenti/201104829_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201101693/Provvedimenti/201104829_11.XML)

CONSIGLIO DI STATO - Sez. VI - Sentenza n. 4921 del 2 settembre 2011 (sulla responsabilità precontrattuale della p.a.).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201006740/Provvedimenti/201104921_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201006740/Provvedimenti/201104921_11.XML)

CONSIGLIO DI STATO - Sez. V - Sentenza n. 5068 del 9 settembre 2011 (sulla distinzione tra concessione di servizi e appalto di servizi).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004693/Provvedimenti/201105068_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004693/Provvedimenti/201105068_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza n. 4806 del 25 agosto 2011
(pubblicità delle sedute di gara).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005572/Provvedimenti/201104806_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005572/Provvedimenti/201104806_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza n. 4833 del 29 agosto 2011
(occupazioni illegittime della P.A.).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200906812/Provvedimenti/201104833_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200906812/Provvedimenti/201104833_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza n. 5058 dell'8 settembre 2011
(diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali e sussistenza o meno del diritto del consigliere di ottenere una password per visionare un documento informatico).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201101136/Provvedimenti/201105058_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201101136/Provvedimenti/201105058_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza n. 5112 del 12 settembre 2011
(sulla legittimità della scelta operata dalla P.A. di indire un nuovo concorso per la copertura di alcuni posti vacanti, in presenza di una graduatoria di altro concorso ancora valida ed efficace).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2007/200704800/Provvedimenti/201105112_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2007/200704800/Provvedimenti/201105112_11.XML)

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza n. 4970 del 2 settembre 2011 (sui rimedi a disposizione della P.A. per evitare la restituzione dell'area, irreversibilmente trasformata con la realizzazione di un'opera pubblica, a seguito della declaratoria di illegittimità di una procedura espropriativa).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201102515/Provvedimenti/201104970_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201102515/Provvedimenti/201104970_11.XML)

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza n. 4988 del 5 settembre 2011 (sulla legittimità o meno della risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità fisica all'impiego).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200601105/Provvedimenti/201104988_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, Decisione n. 13 del 4-28 luglio 2011 (sull'obbligo di aprire in seduta pubblica anche i plichi con le offerte tecniche delle imprese).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2010/201009420/Provvedimenti/201100013_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, Decisione n. 14 del 4-28 luglio 2011 (sull'efficacia triennale delle graduatorie applicabile a tutte le procedure d'esame valide).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2009/200909491/Provvedimenti/201100014_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, Decisione n. 15 del 4-29 luglio 2011 (in materia di D.I.A.).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2009/200902694/Provvedimenti/201100015_11.XML

TAR Sardegna - Sez. II - Sentenza n. 864 del 2 agosto 2011 (sul mancato rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne nella formazione della giunta regionale della Sardegna).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%202/2010/201001111/Provvedimenti/201100864_01.XML

TAR Lazio - Roma - Sez. II ter - Sentenza n. 7107 del 1 settembre 2011 (in materia di accesso agli atti amministrativi).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2010/201011791/Provvedimenti/201107107_01.XML

PARTE III

DOTTRINA

Associazione Italiana dei Costituzionalisti

N. 3/2011

IL CUSTODE DELLA DEMOCRAZIA PARLAMENTARE NOTA A PRIMA LETTURA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE COSTITUZIONALE FEDERALE TEDESCO DEL 7 SETTEMBRE 2011 SUI MECCANISMI EUROPEI DI STABILITÀ FINANZIARIA.

Raffaele Bifulco

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Bifulco_0.pdf

AUTONOMIA UNIVERSITARIA, LIBERTÀ DELLA SCIENZA E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA.

Cesare Pinelli

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pinelli.pdf>

LA NUOVA FORMA DI GOVERNO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Alberto Roccella

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Roccella.pdf>

LA COLLABORAZIONE "IRRITUALE". ESERCIZIO DELLA DELEGA LEGISLATIVA, LEALE COLLABORAZIONE ED INTESA STATO-REGIONI IN MATERIA DI ENERGIA NUCLEARE.

Andrea Filippini

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Filippini.pdf>

IL PAREGGIO DI BILANCIO IN GERMANIA: UNA RIFORMA COSTITUZIONALE POSTNAZIONALE?

Raffaele Bifulco

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Bifulco.pdf>

UNA RIFORMA "EPOCALE" DELLA GIUSTIZIA O UN RIASSETTO DEL RAPPORTO TRA POTERI? (OSSERVAZIONI AL DDL COSTITUZIONALE N. 4275 PRESENTATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 7 APRILE 2011).

Roberto Romboli

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Romboli_1.pdf

L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI COME SCELTA POLITICA E COME DECISIONE GIURISDIZIONALE.

Vincenzo Baldini

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Baldini.pdf>

LE NUOVE FORME DI ACCORDI TRA SINDACATI E IMPRESA: UNA CRONACA A PARTIRE DAL CASO FIAT.

Maurizio Rossi

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Rossi_0.pdf

PRIMISSIME CONSIDERAZIONI A MARGINE DEGLI ARTT. 4 E 5 DECRETO LEGGE N. 138 DEL 13 AGOSTO 2011 E RELATIVO IMPATTO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

Alberto Lucarelli

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Lucarelli.pdf>

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA DI MEMBRO DEL PARLAMENTO.

Guido Rivosecchi

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Rivosecchi_0.pdf

I DIRITTI FONDAMENTALI DOPO LISBONA E LA CONFUSIONE DEL SISTEMA DELLE FONTI.

Andrea Guazzarotti

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Guazzarotti.pdf>

Astrid-online.it

N. 15/2011

MISURAZIONE, VALUTAZIONE, TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE AMMINISTRATIVA.

Luisa Torchia

LE INNOVAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA NELLA LEGGE N. 106/2011 DI CONVERSIONE DEL DL N. 70 DEL 13 MAGGIO 2011, "SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA".

Paolo Urbani

FEDERALISMO FISCALE: IL DECRETO DELEGATO CHE PREVEDE LE SANZIONI E LE PREMIALITÀ.

Ettore Jorio

N. 16/2011

CRISI ECONOMICA E TRASFORMAZIONI DEL GOVERNO LOCALE.

Luciano Vandelli

L'INEFFICACIA DEL CONTRATTO.

Luisa Torchia

LA REVIVISCENZA DI NORME ABROGATE.

Francesca Petrini

IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO: PROFILI PROBLEMATICI E PROPOSTE ATTUATIVE.

Marco Di Folco

LE FARMACIE COMUNALI DOPO I RECENTI E RECENTISSIMI INTERVENTI LEGISLATIVI.

Adriana Vigneri

Federalismi.it

N.17/2011

LA LEZIONE (DISATTESA) DEL PRESIDENTE NAPOLITANO E IL SURREALE DIBATTITO SULLA CORREZIONE DELLA MANOVRA FINANZIARIA DI MEZZA ESTATE.

Vincenzo Tondi della Mura

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18742&dpath=document&dfile=06092011120231.pdf&content=La+lezione+%28disattesa%29+del+Presidente+Napolitano+e+il+surreale+dibattito+sulla+correzione+della+manovra+finanziaria+di+mezza+estate+--+stato+--+dottrina+--+>

L'INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE: PROBLEMI E PROSPETTIVE DI UN SISTEMA DIFFUSO DI APPLICAZIONE COSTITUZIONALE ALL'INTERNO DI UN SINDACATO (CHE RESTA) ACCENTRATO.

Giuseppe Laneve

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18752&dpath=document&dfile=06092011125617.pdf&content=L%E2%80%99interpretazione+conforme+a+Costituzione:+problemi+e+prospettive+di+un+sistema+diffuso+di+applicazione+costituzionale+all%E2%80%99interno+di+un+sindacato+%28che+resta%29+accentrato+--+stato+--+dottrina+--+>

DISAPPLICAZIONE E DIRITTO COMUNITARIO. LA FLESSIBILITÀ COME UNICA VIA PER GARANTIRE COERENZA ALL'ORDINAMENTO IN UNA PROSPETTIVA SEMPRE PIÙ INTEGRATA.

Andrea Vannucci

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18745&dpath=document&dfile=06092011121141.pdf&content=Disapplicazione+e+diritto+comunitario.+La+flessibilit%C3%A0+come+unica+via+per+garantire+coerenza+all%E2%80%99ordinamento+in+una+prospettiva+sempre+pi%C3%B9+integrata+--+stato+--+dottrina+--+>

"NEGOZIARE LE LEGGI": QUANDO STATO E REGIONI FANNO A MENO DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Alessandro Sterpa

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18747&dpath=document&dfile=07092011170626.pdf&content=%E2%80%9CNegoziare+le+leggi%E2%80%9D:+quando+Stato+e+Regioni+fanno+a+meno+della+Corte+costituzionale+-+stato+-+dottrina+-+>

IL GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM ABROGATIVO.

Alessandro Gigliotti

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18741&dpath=document&dfile=06092011114836.pdf&content=Il+giudizio+sull%E2%80%99ammissibilit%C3%A0+delle+richieste+di+referendum+abrogativo+-+stato+-+dottrina+-+>

SPOILS SYSTEM E DIRIGENZA PUBBLICA.

Nicola Durante

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18744&dpath=document&dfile=06092011121010.pdf&content=Spoils+System+e+dirigenza+pubblica+-+stato+-+dottrina+-+>

IL DIRITTO DI PETIZIONE NEGLI STATUTI REGIONALI. UN ISTITUTO OBSOLETO O NUOVE IPOTESI DI SUA UTILIZZAZIONE?

Cristina Bertolino

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18746&dpath=document&dfile=06092011121406.pdf&content=Il+diritto+di+petizione+negli+Statuti+regionali.+Un+istituto+obsoleto+o+nuove+ipotesi+di+sua+utilizzazione?+-+stato+-+dottrina+-+>

N. 18/2011

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE IN TRASFORMAZIONE: LA CORTE TRA GIUDICE DEI DIRITTI E GIUDICE DEI CONFLITTI.

Renato Rordorf

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18842&dpath=document&dfile=20092011121806.pdf&content=La+Giustizia+costituzionale+in+trasformazione:+la+Corte+tra+giudice+dei+diritti+e+giudice+dei+conflitti+-+stato+-+dottrina+-+>

GLI "ESCLUSI" DAI CONFLITTI TRA POTERI DELLO STATO.

Federica Fabrizzi

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18843&dpath=document&dfile=20092011123422.pdf&content=Gli+%27esclusi%27+dai+conflitti+tra+poteri+dello+Stato+-+stato+-+dottrina+-+>

PRIMISSIMA LETTURA DELLA ADUNANZA PLENARIA N. 15 DEL 2011.

Maria Alessandra Sandulli

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18757&dpath=document&dfile=07092011114632.pdf&content=Primissima+lettura+della+Adunanza+plenaria+n.+15+del+2011+-+stato+-+dottrina+-+>

Giornale di diritto amministrativo

N. 9/2011

L'ATTUAZIONE DEL "TERZO PACCHETTO" E IL NUOVO ASSETTO DEI MERCATI ENERGETICI.

DECRETO LEGISLATIVO 1 GIUGNO 2011, 93

Fabio Di Cristina

IL FEDERALISMO REGIONALE.

Autori vari

L'ADUNANZA PLENARIA E IL RISARCIMENTO DEGLI INTERESSI LEGITTIMI.

CONSIGLIO DI STATO, AD. PLEN., 23 MARZO 2011, N. 3

Fulvio Cortese

IL CONSIGLIO DI STATO SULLA GARA PER IL "DIVIDENDO DIGITALE".

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, PARERE 25 FEBBRAIO 2011, N. 872

Ottavio Grandinetti

IL NUOVO SISTEMA DI DIFESA CIVICA FRANCESE: DAL MEDIATORE DELLA REPUBBLICA AL DIFENSORE DEI DIRITTI.

LOI ORGANIQUE 29 MARZO 2011-333 E LOI 334-2011

Gianluca Sgueo

LEGISLATORE, CONSULTA, DEMOCRAZIOA DIRETTA: I NODI IRRISOLTI DEI SERVIZI IDRICI.

Federico Caporale

Guida al diritto

N. 36/2011

CON LA NUOVA AUTHORITY PER INFANZIA E ADOLESCENZA MINORI PIU' TUTELATI ANCHE IN CAMPO AMMINISTRATIVO.

Commento di Gianmario Palliggiano

GARE: CORRETTO L'OBBLIGO DI APRIRE IN SEDUTA PUBBLICA ANCHE I PLICHI CON LE OFFERTE TECNICHE DELLE IMPRESE.

Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - Decisione 4-28 luglio 2011, n. 13.

Commento di Salvatore Mezzacapo

N. 37/2011

SCATTA LA PARITA' DI ACCESSO AI CDA AZIENDALI CON "QUOTE ROSA" PER ALMENO UN TERZO DEL TOTALE.

Commento di Emanuele Cervio

IL "COLLEGATO LAVORO" RIDISEGNA CRITERI E MODALITA' PER LA FRUIZIONE DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI.

Autori vari

CONCORSI: EFFICACIA TRIENNALE DELLE GRADUATORIE APPLICABILE A TUTTE LE PROCEDURE D'ESAME VALIDE.

Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - Decisione 4-28 luglio 2011, n. 14.

Commento di Gianmario Palliggiano

LA DIA NON E' UN ATTO AMMINISTRATIVO MA DEL PRIVATO CHE COMUNICA L'INTENZIONE D'INTRAPRENDERE UN'ATTIVITA'.

Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - Decisione 4-29 luglio 2011, n. 15.

Commento di Stefano Toschei

N. 38/2011

DANNI ALL'AMBIENTE E INQUINAMENTO MARINO: L'ITALIA SI UNIFORMA AGLI STANDARD EUROPEI.

Autori vari

LA LEGGE SPECIALE IMPOSTA DALL'APPALTANTE NON DETERMINA SPOSTAMENTI DI GIURISDIZIONE.

Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - Decisione 4 luglio- 1 agosto 2011, n. 16.

Commento di Davide Ponte

N. 7/2011 Dossier

L'ISTITUTO DEL TRUST VENTI ANNI DOPO.

Autori vari

LexItalia.it

N. 9/2011

L'ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA. I CRITERI DI CALCOLO DELL'INDENNIZZO EX ART. 2041 C.C. SECONDO LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE. DETERMINAZIONE DELLA "UTILITAS" PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIFLESSI SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ERARIALE, PER PAGAMENTI INDEBITI RELATIVI A CONTRATTI NULLI PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE DI EVIDENZA PUBBLICA, TENENDO CONTO DEGLI ULTIMI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO DI STATO.

Antonio Vetro

Rivista trimestrale di diritto pubblico

N. 3/2011

**IL DEMANIO PLANETARIO: UNA CATEGORIA IN VIA DI
AFFERMAZIONE.**

Nicola Bassi

LA SAGGEZZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Quirino Camerlengo

**L'ATTIVITA' INTERNA NELLA STORIA DELL'AMMINISTRAZIONE
ITALIANA.**

Giulio Cianferotti

**LA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DOPO IL TRATTATO DI
LISBONA.**

Federico Fabbrini



Nuovi arrivi

SEGNI E SIMBOLI

STORIA E ATTUALITÀ DELL'ASSOCIAZIONALISMO IN VALLE D'AOSTA.

A cura di Margherita Barsimi

Tipografia Valdostana

PARTE IV
SEGNALAZIONI

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 22 settembre 2011

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 7 e 27 luglio 20011 e 27 luglio 2011 sessione comunitaria. **APPROVATI**

1) Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante "Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari". **RINVIO**

2) Parere sullo schema di disegno di legge recante modifica della disciplina transitoria delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. **PARERE RESO**

3) Parere sullo schema di decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Conferimento delle informazioni alla borsa continua nazionale del lavoro. **PARERE RESO**

4) Acquisizione della designazione di un rappresentante Regionale nominato dalla Conferenza Stato-Regioni quale membro C.d.A. del Consiglio Nazionale delle Ricerche. **DESIGNAZIONE ACQUISITA**

5) Accordo sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Programma annuale per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2011". **SANCITO ACCORDO**

- 6) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica destinata alla ricerca a valere sul Fondo sanitario nazionale 2007. SANCITA INTESA

- 7) Parere sulla proposta del Ministro della salute di nomina del Direttore Generale dell' Agenzia Italiana del Farmaco. PARERE RESO

- 8) Parere sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. PARERE RESO

- 9) Parere sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. PARERE RESO

- 10) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Disposizioni tecniche concernenti le apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano. PARERE RESO

- 11) Designazione di otto esperti quali componenti in seno alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. DESIGNAZIONI ACQUISITE

- 12) Acquisizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante "Costituzione e funzionamento della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica" (Rep. atti n. 206/CSR del 18 novembre 2010), della designazione in

sostituzione di un componente della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica. DESIGNAZIONE ACQUISITA

13) Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante della Conferenza Stato - Regioni in seno alla Commissione Consultiva Tecnico Scientifica per la valutazione dei Farmaci. DESIGNAZIONE ACQUISITA

14) Parere sullo schema di Decreto legislativo recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”. PARERE RESO

15) Parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. PARERE RESO

16) Acquisizione della designazione di un rappresentante nella Commissione di Controllo del programma interregionale “Promozione Commerciale nei mercati Esteri”. DESIGNAZIONE ACQUISITA

17) Acquisizione della designazione di due esperti nel Comitato interministeriale per la ristorazione italiana di qualità all'estero. DESIGNAZIONI ACQUISITE

18) Parere sullo schema di regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza negli uffici all'estero. PARERE RESO

19) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2009. SANCITA INTESA

20) Intesa sul differimento dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la disciplina degli esami analitici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento. SANCITA INTESA

21) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Modifica al decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, per quanto riguarda l'applicazione della Misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti". SANCITA INTESA

22) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2012 del Programma di sostegno al settore vitivinicolo". RINVIO

23) Intesa sul documento "Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema qualità nazionale zootecnia". SANCITA INTESA

24) Intesa sul Programma dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (controlli funzionali) svolti dalle associazioni degli allevatori per ogni specie, razza o tipo genetico – anno 2011. SANCITA INTESA

25) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Modifica del Decreto ministeriale 29 ottobre 2010 sulle Disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche, riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”. SANCITA INTESA

26) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Modifiche al decreto 17 ottobre 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 657 della Commissione, del 10 luglio 2008, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole”. SANCITA INTESA

27) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*”. PARERE RESO

28) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante integrazione composizione dell’Osservatorio nazionale dell’agriturismo. PARERE RESO

Non iscritto

all’o.d.g.) Parere sulla delibera CIPE del 3 agosto 2011 concernente: “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud” relativamente alla modifica delle dotazioni finanziarie dei PAIN “Attrattori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio

Infoleg n. 9

energetico” 2007-2013 nonché degli “Obiettivi di servizio” di cui alla delibera CIPE n. 1/2011. PARERE RESO

Non iscritto

all’o.d.g.) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute recante assegnazione, per l’anno 2009, alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano dell’importo di 60,5 milioni di euro previsto dall’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del piano sanitario nazionale. SANCITA INTESA

Seduta della Conferenza Unificata del 22 settembre 2011

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali del 7 e 27 luglio 2011. APPROVATI

- 1) Parere sul disegno di legge costituzionale recante: "Suppressione di enti intermedi". RINVIO

- 2) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010. ". PARERE RESO

- 3) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011". PARERE RESO

- 4) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2011/2012. PARERE RESO

- 5) Acquisizione della designazione di un rappresentante nominato dalla Conferenza Unificata in seno al Comitato consultivo dell'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo

11, comma 2, lett. g) del DPR 1° febbraio 2010, n. 76. DESIGNAZIONE ACQUISITA

6) Acquisizione delle designazioni dei rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata in seno al Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito dall'articolo 59, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e regolato dal decreto ministeriale 2 maggio 2006, n. 237. DESIGNAZIONI ACQUISITE

7) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la "regionalizzazione" del Patto di stabilità interno, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. SANCITA INTESA

8) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la codificazione, le modalità e i tempi per la trasmissione alla banca dati SIOPE da parte degli Enti locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. PARERE RESO

9) Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante tecnico delle Regioni nella Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009. DESIGNAZIONE ACQUISITA

10) Informativa in merito all'accordo concernente la definizione delle modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio e delle quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da devolversi al Comune per gli immobili ubicati nel proprio territorio, sancito dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011. INFORMATIVA RESA

11) Intesa sul Piano sanitario nazionale per il triennio 2011-2013. SANCITA INTESA

12) Intesa sul Programma Infrastrutture Strategiche, Allegato al Documento di economia e finanza, ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. "Programmare il Territorio, le Infrastrutture e le Risorse". RINVIO

13) Intesa sul nuovo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante la ripartizione del Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali di cui all'articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. SANCITA INTESA

14) Acquisizione delle designazioni dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali in seno al Comitato per l'indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale. RINVIO

15) Comunicazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, contenente l'indicazione dei Comuni appartenenti agli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale. PRESA D'ATTO

16) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la disciplina delle modalità organizzative e procedurali per il conferimento l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia di cui all'art. 60 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo". RINVIO

17) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la disciplina delle modalità organizzative e procedurali per il conferimento della attestazione al merito del turismo per gli italiani all'estero, di cui all'art. 63 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. RINVIO

18) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la disciplina delle modalità organizzative e procedurali per il conferimento delle attestazioni di eccellenza turistica nel settore alberghiero di cui all'art. 59 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo". RINVIO

19) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la disciplina delle modalità organizzative e procedurali per il conferimento delle attestazioni di eccellenza turistica nel settore enogastronomico e della ristorazione di cui all'art. 59 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo". RINVIO

20) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente le attestazioni dell'eccellenza turistica, denominate "Maestro di cucina italiana" e "Medaglia d'oro al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia", di cui agli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 79/2011. RINVIO

Non iscritto

All'odg

Infoleg n. 9

Delibera concernente la Commissione speciale paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali per il rinnovamento delle Istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo sviluppo ed alla crescita economica. **DELIBERA ADOTTATA**



Le trasformazioni dell'amministrazione regionale (le esperienze di un quarantennio): i modelli organizzativi dell'amministrazione indiretta¹

Paolo Sabbioni

1. Il ribaltamento nella prassi tra normalità delle delega ed eccezionalità dell'esercizio indiretto delle funzioni regionali

La proliferazione degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dalle Regioni - e quindi la formazione di apparati organizzativi distinti dall'ente regionale, mediante i quali le Regioni hanno esercitato in modo indiretto le proprie funzioni amministrative - è stata ritenuta per lungo tempo una pratica contraddittoria rispetto al disegno costituzionale circa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative regionali. Infatti il terzo comma dell'art. 118 Cost., nella sua originaria formulazione, disponeva che le Regioni esercitassero "normalmente" le proprie funzioni amministrative "delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici". E nell'interpretazione della dottrina assolutamente prevalente, confortata da chi in Assemblea costituente aveva operato con specifiche competenze giuspubblicistiche, il principio era considerato "dettato allo scopo di prevenire il pericolo di accentramento di compiti nel capoluogo della regione o di una moltiplicazione dei suoi uffici periferici che avrebbero riprodotto nell'ambito di ogni regione gli inconvenienti caratteristici dell'ordinamento burocratico statale", dal momento che "Il criterio fissato importa che la regione espliciti di norma un'azione diretta solo come organo di predisposizione, di studio, di impulso, di direzione, di controllo, mentre per l'attività esecutiva debba servirsi dell'opera degli enti ed uffici locali", nelle due forme, della "delega a questi delle proprie funzioni, che perciò vengono esercitate dal delegato, anche nei confronti dei terzi, senza ingerenza diretta del delegante, oppure, fermo rimanendo l'esercizio diretto da parte della regione, l'utilizzazione egli uffici locali per attività interne, preparatorie, esecutive, ecc., sotto la direzione e la responsabilità della regione stessa"².

¹ Il presente saggio è stato elaborato nell'ambito del sottogruppo di studio di Astrid "La differenziazione delle amministrazioni", coordinato da Enzo Balboni e Massimo Carli (il sottogruppo fa parte del gruppo di studio "Dove va il regionalismo", coordinato da Luciano Vandelli).

Pertanto la delega e l'avvalimento sono sempre stati considerati, nella vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 118 Cost., il “metodo ‘normale’ di esercizio delle funzioni regionali”³, di modo che la regione veniva configurata come “ente *ad amministrazione indiretta necessaria* (o *ad organizzazione impropria*), nel senso che, sia nel caso della delega sia in quello dell'avvalimento degli uffici, l'organizzazione regionale dovesse essere costituita non da apparati dipendenti dalla stessa Regione, ma da apparati propri di altri enti”⁴. La regione dunque come ente di legislazione, programmazione, coordinamento, ma con limitate o nulle competenze esecutive. Si comprende pertanto come delega e avvalimento fossero considerati segnare, allo stesso tempo, un limite alla crescita delle burocrazie regionali, in quanto giustificabili solo nell'ottica dell'amministrazione diretta, ma anche alla proliferazione degli enti dipendenti dalle regioni, in quanto questi ultimi, pur configurando un'amministrazione di tipo indiretto, costituivano pur sempre un indice di centralizzazione regionale, in ragione della loro dipendenza dalla regione, e dunque un elemento di contraddizione rispetto all'indirizzo costituzionale del normale decentramento delle funzioni regionali in favore di enti autonomi. Semmai i problemi interpretativi si concentravano sul significato da attribuire all'espressione “enti locali”, quali destinatari delle deleghe od oggetto di avvalimento in alternativa a province e comuni, essendo controverso se ci si dovesse riferire ai soli enti costituenti una forma organizzativa delle autonomie locali (quali gli enti associativi di enti territoriali: consorzi, comunità montane, associazioni di comuni, ecc.), oppure anche ad enti a circoscrizione locale ma non dipendenti dagli enti autonomi (quali le camere di commercio)⁵. Invece la conclamata contraddizione tra l'espansione delle burocrazie regionali e la proliferazione degli enti dipendenti dalle regioni, da un lato, e l'indirizzo costituzionale circa le modalità di esercizio delle funzioni regionali, dall'altro, era ad un tempo biasimata come frutto di una volontà politica centralizzatrice⁶, ma anche giustificata sulla base di due prevalenti considerazioni. La prima prendeva atto dell'attribuzione da parte dell'art. 117 Cost. alla potestà legislativa delle regioni dell'“ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione” e quindi del fatto che la Costituzione comunque ammetteva l'esistenza di apparati amministrativi regionali e di enti dipendenti dalle regioni⁷.

² C.MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, tomo II, nona ed., Padova, 1976, 976

³ L.VANDELLI, *Art. 118, 2° e 3° comma*, in *Le Regioni, le Province, i Comuni*, nel *Commentario della Costituzione*, a cura di G.Branca, Bologna-Roma, tomo I, 1985, 299.

⁴ G.PASTORI, *Il governo regionale e locale*, in G.AMATO, A.BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, terza ed., Bologna, 1991, 591 (ma le espressioni in corsivo sono rispettivamente di M.S.Giannini e di F.Benvenuti).

⁵ Al riguardo, cfr. in particolare F.LEVI, *Enti territoriali, enti locali, enti dipendenti dalla Regione: appunti*, in *Studi sull'amministrazione regionale e locale*, Torino, 1978, 87 ss., ove enti territoriali ed enti locali sono accomunati, tra l'altro, sotto il profilo del correlativo carattere democratico e rappresentativo, diversamente dagli altri enti dipendenti dalla regione.

⁶ Ampiamente al riguardo G.BARONE, *Esperienze e prospettive degli enti pubblici economici regionali*, Milano, 1973, 27 ss.

La seconda considerazione era invece incentrata sull'inadeguatezza dei comuni, delle province e degli altri enti locali a svolgere le funzioni amministrative proprie delle regioni, senza che, del resto, ad arginare la discrezionalità di queste ultime nell'esercizio della propria potestà organizzativa potesse invocarsi più di un orientamento (o principio tendenziale) sia pure di livello costituzionale⁸. E per quanto gli stessi statuti regionali ordinari abbiano previsto l'istituzione di enti dipendenti esclusivamente "per attività e servizi che, per la loro particolare natura o dimensione, non possono essere delegati ad enti locali"⁹, o, con ancora maggiore precisione, "Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per la loro natura o dimensione, non possono essere delegate agli enti locali"¹⁰, in realtà le regioni, comprese quelle a statuto speciale¹¹, hanno scarsamente utilizzato gli istituti della delega e dell'avvalimento, preferendo la gestione diretta, mediante espansione dell'apparato burocratico regionale, o indiretta, mediante enti dipendenti, delle proprie funzioni amministrative. In particolare, la preferenza per l'istituzione di enti dipendenti, anche nella forma della partecipazione societaria, trovava giustificazione nell'esigenza di poter svolgere "un'attività snella e tempestiva, nonché libera da quei vincoli, tra cui si muove l'azione svolta nelle forme del diritto pubblico"¹², di cui costituiva la massima espressione il sistema dei controlli a cui era sottoposta l'attività amministrativa delle regioni e delle autonomie locali e a cui sfuggivano gli enti pubblici economici¹³. Tuttavia il fatto che nella prassi gli apparati strumentali e dipendenti dalle regioni, che avrebbero dovuto costituire l'eccezione secondo il disegno costituzionale, abbiano avuto il sopravvento rispetto all'impostazione "di una amministrazione locale nuova, basata su di un apporto senza intermediari tra legge regionale ed enti locali"¹⁴, ha fatto ritenere sprecata l'occasione offerta dall'attuazione del regionalismo per fondare un nuovo modo di fare amministrazione nel nostro ordinamento, diverso da quello seguito fino ad allora dall'apparato statale¹⁵.

⁷ Cfr. ancora C.MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., 977 e 979.

⁸ Al riguardo, cfr. ancora la sintetica ma efficace ricostruzione di L.VANDELLI, *Art. 118, 2° e 3° comma*, cit., 298 ss.

⁹ Così l'art. 48 dello statuto della regione Lombardia; in termini analoghi art. 13 statuto regione Umbria, art. 52 statuto regione Marche. Non così invece lo statuto della Regione Emilia Romagna, il cui art. 62 disponeva che la regione "per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di rilevanza regionale" potesse "istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a società, associazioni o consorzi di enti pubblici".

¹⁰ Così l'art. 53 dello statuto della regione Lazio; in termini analoghi art. 60 statuto regione Liguria, art. 72 statuto regione Piemonte, art. 50 statuto regione Veneto, art. 69 statuto regione Calabria, art. 57 statuto regione Toscana.

¹¹ L.VANDELLI, *Art. 118, 2° e 3° comma*, cit., 324 ss.

¹² G.BARONI, *Esperienze e prospettive degli enti pubblici economici regionali*, cit., 37.

¹³ L.SCURTO *Enti pubblici economici e società finanziarie regionali*, Palermo, 1975, 44 s.

¹⁴ N.MARZONA, *L'impresa pubblica regionale e le autonomie locali*, in *Le Regioni*, 1977, 648.

¹⁵ Cfr. sul punto, ad es., G.MEALE, *L'ordinamento regionale*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G.Santaniello, vol. XIX, Padova, 1991, 143, ove si constata l'appiattimento dell'amministrazione regionale sul "sistema organizzativo centrale".

2. Le società finanziarie regionali

Fin dall'istituzione delle regioni a statuto ordinario, la dottrina ha posto in relazione la speciale autonomia delle regioni, non riducibile a un'autonomia funzionale, con la più ampia possibilità per le stesse di avvalersi degli strumenti negoziali e dei modelli organizzativi del diritto privato¹⁶. E tra i diversi modelli di impresa pubblica, le regioni hanno dato preferenza a quello societario, per una serie di motivi: “la duttilità dello stesso, la necessità di operare con strumenti privatistici, nell'ambito di settori o materie di carattere imprenditoriale, il superamento dei pesanti e rigidi controlli del modello unitario della pubblica amministrazione e delle sclerotizzate norme sulla contabilità degli enti pubblici, la possibilità di godere di autonomia finanziaria, soprattutto in ordine alla possibilità di reperire fondi sul mercato”¹⁷. In effetti, nonostante la Costituzione indirizzasse le regioni al normale utilizzo della delega e dell'avvalimento, il potere regionale di costituire società per azioni ha trovato da subito riscontro nel diritto positivo. Infatti già nella legge n. 62 del 1953 era contenuta un'indiretta conferma di tale potere, essendo disposta all'art. 46, n. 4 la sottoposizione al controllo di merito delle deliberazioni regionali riguardanti l'acquisto di azioni o di obbligazioni industriali. Inoltre negli anni '60 le regioni a statuto speciale avevano provveduto all'istituzione o all'acquisizione di partecipazioni in società aventi diverse finalità, dallo sviluppo economico regionale, alla gestione di servizi pubblici, quali i trasporti, la gestione delle funivie e altre ancora. Tra queste società, un particolare rilievo avevano assunto quelle finanziarie, che, anche sulla base di esperienze straniere, erano finalizzate - anziché al salvataggio delle imprese in difficoltà, come era stato per le prime finanziarie statali (IRI, EFIM, EGAM, GEPI)¹⁸ - allo sviluppo regionale mediante l'attività di finanziamento, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese, l'assunzione di partecipazioni in società operative, nonché mediante l'esercizio di compiti di assistenza tecnica e organizzativa¹⁹. Con l'art. 10 della legge n. 281 del 1970, le stesse regioni a statuto ordinario sono state abilitate ad accendere mutui e ad emettere obbligazioni per spese di investimento e per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali.

¹⁶ Cfr., ad es., A.CLARIZIA, *Pubblico e privato nell'ordinamento regionale*, Napoli, ESI, 1979, p. 51, che affermava: “L'ampia capacità di utilizzare poteri negoziali si fonda sulla configurazione della Regione come ente dotato di una posizione di autonomia particolarmente qualificata dal concorso di vari elementi, quali la rilevanza del territorio, il carattere politico degli organi elettivi direttamente dalla comunità, l'attribuzione dell'indirizzo politico-amministrativo, ecc., tutti comunque coincidenti nella esigenza di garantire la rappresentanza degli interessi della collettività, di cui è espressione”

¹⁷ A.CLARIZIA, *Pubblico e privato nell'ordinamento regionale*, cit., p. 94 s.

¹⁸ G.COTTINO, *Le società finanziarie regionali*, in *Le Regioni*, 1979, 288.

¹⁹ Le società finanziarie delle regioni a statuto speciale costituite negli anni '60 sono: la Friulia, per la regione Friuli Venezia Giulia; la SO.F.I.S (società finanziaria siciliana) S.p.A., per la regione Sicilia, poi sostituita dall'Ente Siciliano.

Le regioni a statuto ordinario si sono così trovate legittimate all'impiego del modello societario nonostante l'indirizzo espresso dall'art. 118, c. 3 Cost. e i correlativi statuti hanno dunque previsto la partecipazione regionale a società per azioni come modello organizzativo privilegiato per l'esercizio delle attività riconducibili alle funzioni regionali²⁰. In particolare, mediante le società finanziarie²¹, le regioni a statuto ordinario hanno perseguito finalità di “promozione e sviluppo, riequilibrio del territorio, ‘traduzione’ e realizzazione della programmazione regionale” e svolto attività di realizzazione d'infrastrutture (...), di assistenza tecnica, consulenza organizzativa e finanziaria (...), socializzazione d'informazioni, trasferimento di management e fornitura di ‘imprenditorialità’²². Non vi è dubbio che attraverso lo strumento delle società finanziarie di sviluppo a livello regionale sia stato intrapreso un nuovo modo di fare amministrazione, dal momento che le “finanziarie di sviluppo” sono state poste “come collegamento e ‘cerniera’ di tutti gli operatori pubblici e privati interessati al decollo dell'economia locale”²³, nell'ottica di una programmazione regionale incentrata su finalità specifiche e non globali, da attuare per impulso della regione ma con attivazione degli operatori privati e pubblici.

²⁰ Per una puntuale ricostruzione delle disposizioni degli statuti regionali ordinari abilitanti le regioni all'utilizzo dello strumento societario, cfr. A.CLARIZIA, voce “*Società finanziarie regionali*”, in *Novissimo Dig. It.*, 1987, 369, n. 7.

²¹ Quali l'Ente regionale per la valorizzazione del territorio (ERVET) in Emilia Romagna, considerato “lo strumento fondamentale attraverso cui la Regione intende operare concretamente per la promozione, la tutela e la valorizzazione dell'artigianato e delle piccole e medie industrie e per il superamento degli squilibri territoriali esistenti”, a cui si è ispirata anche la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FILSE); la Società regionale umbra per lo sviluppo economico (Sviluppumbria), la cui azione, strettamente collegata alla programmazione regionale, si è sostanziata nell'assistenza tecnica, organizzativa, amministrativa e finanziaria e al cui modello sono riconducibili la Veneto Sviluppo S.p.A., la Finlucania, la Finanziaria laziale di sviluppo (FILAS S.p.A); la FIDI toscana, con finalità dettagliate in modo puntuale e dirette alla facilitazione dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese; su tali finanziarie regionali e le correlate differenze, cfr. E.BUGLIONE, *Le finanziarie regionali pubbliche*, cit., 183 ss.

²² G.SANVITI, *Le funzioni delle finanziarie di sviluppo e l'indirizzo regionale nei loro confronti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1986, I, 331 s., ove è evidenziato come tali compiti avessero come tratto comune “di assecondare dall'esterno il sistema produttivo regionale, operando sull'imprenditorialità a livelli settoriali collettivi e senza costituire quindi un fattore distorsivo del sistema economico”.

²³ G.SANVITI, voce “*Società finanziarie regionali*”, in *Enc. Giur.*, vol. XXIX, Roma, 2003, 2.

Chi ha sottolineato come attraverso le finanziarie regionali si sia duplicata una soluzione organizzativa già impostasi a livello statale²⁴, lo ha fatto con specifico riferimento agli elementi organizzativi del modello, trattandosi, sia a livello statale che a livello regionale, di società di diritto privato²⁵, normalmente a capitale prevalentemente regionale (perché così previsto dallo statuto regionale o dalla legge finalizzata alla costituzione della società finanziaria)²⁶, con finalità diversificate, ancorché riconducibili ad obiettivi di sviluppo, alla realizzazione di infrastrutture e alla fornitura di servizi reali²⁷, capace di gemmare anche una pluralità di partecipazioni in altre società, sul modello della holding, sia pure mista.

Tuttavia l'elemento innovativo rispetto al modello statale nell'esperienza delle finanziarie regionali è stato individuato nelle modalità del raccordo con la regione, nel senso che i poteri di intervento a quest'ultima assegnati dallo statuto e dalle leggi in materia, consistenti, in particolare, in poteri di indirizzo e finanche di nomina, sono stati esercitati dal consiglio regionale e quindi con la diretta partecipazione anche delle minoranze²⁸. Al fondo di tale apertura alla partecipazione delle minoranze consiliari stava "l'abbandono della cosiddetta formula IRI"²⁹, innanzitutto sul piano funzionale, in quanto le finanziarie regionali non hanno avuto per compito il controllo o il sostegno di determinati settori produttivi per il tramite dell'acquisizione e gestione di partecipazioni societarie, ma piuttosto lo svolgimento di attività variamente riconducibili all'esigenza di attuazione della programmazione regionale. Conseguentemente, sul piano strutturale, le società finanziarie, avendo un ruolo di società operative per l'attuazione della programmazione regionale, intrattenevano rapporti diretti con la regione, senza schermi intermedi, e più specificamente con il consiglio regionale in quanto organo competente all'approvazione della programmazione regionale (in una forma di governo di tipo tendenzialmente assembleare).

²⁴ Così, in particolare, A.CLARIZIA, voce "*Società finanziarie regionali*", cit., 369, ove è affermato che "La formula della finanziaria (...) ha rappresentato la volontà di trasferire a livello locale schemi ed apparati statali".

²⁵ G.SANVITI, *Le funzioni delle finanziarie di sviluppo e l'indirizzo regionale nei loro confronti*", cit., 351, sebbene potessero far propendere per una natura sostanzialmente pubblica i poteri d'intervento regionale, specie se non limitati alla fissazione degli obiettivi, ma concernenti anche le modalità dell'azione, come sottolinea lo stesso A., voce "*Società finanziarie regionali*", cit., 3, ma già anche F.TORTORELLI, *Governo dell'economia e poteri delle regioni*, Padova, 1988, 94 ss.

²⁶ Con l'unica eccezione della Finlombarda, in cui la Regione Lombardia ancor oggi ha una partecipazione rilevante ma non maggioritaria, come evidenziato da M.A.CABIDDU, *I modelli privatistici di organizzazione della pubblica amministrazione: il caso Lombardia*, in G.BERTI (a cura di), *Pubblica amministrazione e modelli privatistici*, Bologna, 1993, 242.

²⁷ Dalla ricucitura e riordino del tessuto produttivo mediante la creazione di aree attrezzate e operazioni di rilocalizzazione industriale, alla fornitura di servizi di assistenza tecnica e di formazione dei quadri aziendali, al sostegno di iniziative e di attività di commercializzazione, alla partecipazione ad attività di promozione degli interventi infrastrutturali, come evidenzia G.COTTINO, *Le società finanziarie regionali*, cit., 288 s.

²⁸ Pone in particolare evidenza tale elemento G.SANVITI, *Le funzioni delle finanziarie di sviluppo e l'indirizzo regionale nei loro confronti*", cit., 339 ss. e anche nella voce "*Società finanziarie regionali*", cit., 3.

²⁹ L'espressione è di A.CLARIZIA, voce "*Società finanziarie regionali*", cit., 371.

3. Enti, aziende e istituzioni regionali

Se la costituzione di finanziarie regionali è stata consentita dalla legge, la disposizione di cui all'art.118, terzo comma Cost., come già si è evidenziato, non ha impedito la proliferazione di enti, aziende e istituzioni regionali, la cui costituzione è stata prevista già negli statuti regionali, ove semmai la preoccupazione di non contraddire espressamente l'indirizzo circa la delega e l'avvalimento quali modi normali d'esercizio delle funzioni si concretava nella limitazione posta all'istituzione di enti dipendenti dalla regione solo per l'esercizio di attività che, per natura o dimensioni, non potevano costituire oggetto di delega. La lettura più rigorosa di tale limite conduceva a sostenere, in polemica con l'appiattimento della figura degli enti dipendenti dalle regioni su quella dell'ente strumentale, che soltanto con riguardo alle funzioni non delegabili per loro natura dalle regioni agli enti autonomi e a quelli locali – perché relative a competenze di natura politica e non meramente esecutivo-gestionali – le regioni avrebbero potuto avvalersi di enti strumentali, mentre relativamente alle funzioni non delegabili per le loro dimensioni – cioè quelle il cui esercizio trascende l'ambito territoriale locale – le regioni avrebbero dovuto avvalersi di enti non strumentali, ma aperti alla partecipazione delle autonomie e degli enti locali³⁰. Una tesi suggestiva, che, come si dirà più ampiamente in seguito, toccava propriamente il tema di quale dovesse essere quel carattere innovativo nel modo di fare amministrazione che ci si attendeva dal regionalismo, secondo un'esigenza avvertita, ma tradita dalla constatazione che la “entificazione regionale” è avvenuta “attraverso una lettura delle tipologie organizzatorie appiattite sulle esperienze degli enti statali”³¹. In effetti ha prevalso una diversa e più comoda lettura, che, pur consapevole dell'indirizzo costituzionale, ha visto la possibilità, attraverso la costituzione da parte delle regioni di propri enti strumentali, di meglio perseguire i compiti di benessere attribuiti alle regioni rispetto alla delega alle autonomie e agli enti locali, ritenuti inadeguati allo scopo, così come rispetto al modello burocratico ministeriale³². Si è così sviluppata un'amministrazione indiretta regionale, per lo svolgimento di compiti “in materie eminentemente tecniche (...) per le quali gli uffici locali non sono, in genere, strutturalmente e funzionalmente preparati”³³, ritagliata sui modelli organizzativi già noti in ambito statale dell'ente pubblico strumentale, dell'azienda pubblica regionale e della partecipazione a società aventi finalità congruenti con le materie di competenza regionale.

³⁰ E' questa la tesi centrale della monografia di N.FERRELLI, *Enti dipendenti delle regioni. Profili istituzionali ed organizzativi*, Firenze, 1988, 83 ss. e passim

³¹ Così l'introduzione alla monografia citata alla nota precedente, scritta dall'assessore alle attività produttive della regione Toscana, M.Mayer.

³² Cfr. la lettura accentuatamente critica al riguardo di G.BARONE, *Esperienze e prospettive degli enti pubblici economici regionali*, cit., 54 s.

³³ G.MEALE, *L'ordinamento regionale*, cit., 149 s.

E come a livello statale, anche in ambito regionale si è avuta quella “diversificazione delle formule organizzatorie”, che discende dalla diversità delle funzioni e dalla necessità di strutturare l’organizzazione in modo tale da renderla “la più adeguata allo svolgimento di ogni singola, specifica funzione”³⁴. Ciò che è avvenuto gradualmente ed anche secondo una scansione per fasi, in quanto se in un primo tempo le regioni hanno privilegiato l’intervento mediante proprie società, essendo state specificamente a ciò abilitate dall’art. 10 della legge n. 281 del 1970, successivamente sono stati istituiti enti strumentali e aziende per lo svolgimento delle attività regionali³⁵. Quanto ai caratteri dei modelli organizzativi impiegati per l’esercizio dell’amministrazione indiretta da parte delle regioni, alcune costanti sono state individuate nella costruzione dell’attività di tali enti secondo i principi e le regole del diritto privato da svolgere nell’ambito del territorio regionale³⁶, con ampi poteri di controllo attribuiti agli organi regionali e, in particolare, ai consigli regionali³⁷. Elementi organizzativi e di disciplina che sono stati seguiti anche dal legislatore statale per definire il modello dell’azienda sanitaria locale, ente pubblico dotato di personalità giuridica pubblica e strumentale alla regione, che opera all’interno del territorio regionale con autonomia imprenditoriale, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con atti di diritto privato, ancorché la correlativa attività sia sottoposta a penetrante vigilanza pubblica³⁸. Ci si può dunque nuovamente chiedere se questo continuo rimando ai modelli organizzativi impiegati dal legislatore statale per definire le modalità dell’amministrazione indiretta in ambito regionale non abbia tradito le attese di un nuovo modo di fare amministrazione, che erano state riposte proprio nella istituzione delle regioni. Ma la risposta più convincente a tale questione non pare possa essere tratta semplicemente sul piano dello strumento organizzativo e quindi del carattere più meno innovativo dei modelli impiegati a livello regionale rispetto a quelli già utilizzati in ambito statale.

³⁴ Secondo l’insegnamento di G.GUARINO, *Ancora sui modelli differenziati*, in *Scritti di diritto pubblico dell’economia*, Milano, 1970, 63.

³⁵ Una sintetica ma accurata ricostruzione delle fasi che hanno contraddistinto l’amministrazione indiretta della regione Veneto è offerta da P.CAVALERI, *Diritto regionale*, V ed., Padova, 2009, 115 s., ove si evidenzia come in tale regione in una prima fase si sia fatto ricorso allo strumento della s.p.a. (con la costituzione di società per lo svolgimento di funzioni di supporto all’attività regionale, per lo svolgimento di interventi diretti a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione, nonché per la realizzazione di interventi di risanamento dei centri storici), a cui ha fatto seguito, in una seconda fase, l’istituzione di enti strumentali (quali l’ente di sviluppo agricolo e gli enti per l’assistenza agli studenti universitari) ed infine, dopo il 1995, la creazione di aziende con personalità giuridica, con l’obiettivo di “valorizzare una gestione autonoma e caratterizzata in senso imprenditoriale”.

³⁶ G.BARONE, *Esperienze e prospettive degli enti pubblici economici regionali*, cit., rispettivamente 57 ss. e 95 ss.

³⁷ F.LEVI, *Enti territoriali, enti locali, enti dipendenti dalla Regione: appunti*, in *Studi sull’amministrazione regionale e locale*, cit., 101 s.

³⁸ A.CATELANI, *La sanità pubblica*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G.SANTANIELLO, Padova, vol. XC, 2010, 109 ss.

Come si è accennato con riguardo alle società finanziarie regionali, non è allo strumento in sé che occorre guardare, ma all'ambito delle relazioni in cui è inserito e per le finanziarie regionale si è così potuto appurare che la loro finalizzazione all'operatività della programmazione regionale, così come la congruente loro sottoposizione all'indirizzo dei consigli, e quindi anche con la partecipazione delle minoranze, hanno innovato lo strumento della società finanziaria, pure impiegato in ambito statale, affrancandolo in particolare dal pur attrattivo "modello IRI". Ciò che è stato profondamente compreso da chi, avendo inteso l'art. 118, primo comma, Cost. secondo la previgente formulazione, come riserva alla regione di tutta l'azione amministrativa nelle materie di cui al vecchio art. 117 Cost., non ha ritenuto di assolutizzare la preferenza per la delega (e l'avvalimento) o per l'amministrazione indiretta mediante enti strumentali, ma di fidare nella "responsabilità" e nella "saggezza" delle diverse regioni nell'individuazione, secondo la propria autonomia, del disegno capace di combinare deleghe, avvalimenti, strumenti dell'amministrazione indiretta, quali scelte di struttura organizzativa solo conseguenti alla disciplina dell'azione da svolgere e in ogni caso funzionali alla responsabilità regionale dell'azione amministrativa alla regione riservata e alla partecipazione delle autonomie locali all'azione amministrativa regionale in modo corrispondente alla posizione di enti rappresentativi delle correlative comunità³⁹.

4. Le linee di tendenza attuali

E' stato evidenziato nel paragrafo precedente come nell'esperienza regionale, analogamente a quanto avvenuto a livello statale, sono individuabili diverse fasi in relazione ai moduli organizzativi impiegati dalle regioni per l'esercizio indiretto delle loro funzioni. Al riguardo vanno segnalate almeno tre tendenze più recenti che caratterizzano ancor oggi l'organizzazione delle funzioni regionali. Una prima si sostanzia nell'ampliamento degli organi regionali non necessari⁴⁰, che svolgono nell'ambito della regione prevalentemente un ruolo rappresentativo (come è per il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e per la Commissione per le pari opportunità, previsti dalla gran parte degli statuti regionali, come pure per la conferenza regionale per la programmazione, prevista invece dagli statuti soltanto di alcune regioni⁴¹), ma anche compiti di natura tecnica, sia pure in funzione di garanzia (si pensi al difensore civico regionale, agli organi previsti da diversi statuti regionali a garanzia dell'osservanza delle stesse

³⁹ U.POTOTSCHNIG, *La delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali*, ora in *Scritti scelti*, Padova, 1999, in particolare 501 ss.

⁴⁰ Cfr. al riguardo, ad es., A.D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 300 ss.

⁴¹ Cfr., ad es., art. 73 statuto Abruzzo e art. 46 statuto Puglia; invece lo statuto della Regione Lombardia ha attribuito compiti relativi alla programmazione territoriale ad un'autorità configurata sul modello delle agenzie, su cui cfr.

G.BOTTINO, *L'autorità regionale per la programmazione territoriale*, in Nuova rass. leg. dottr. Giur., 2006, 621 ss.

disposizioni statutarie, nonché a quelli relativi a settori particolari, quale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli statuti delle regioni Emilia Romagna e Marche, o il comitato regionale per le comunicazioni, previsto dallo statuto della Lombardia).

La proliferazione degli organi non necessari risponde sicuramente al fine di “assicurare un'adeguata rappresentanza ai multiformi interessi regionali, in chiave compensativa rispetto al deficit di legittimazione democratica di cui soffrono le Regioni”⁴², ma in alcuni casi talune funzioni non di spettanza degli organi necessari delle regioni, né dell'apparato burocratico regionale, anziché essere attribuiti ad enti o organismi autonomi rispetto alla regione, sono “internalizzati”, mediante integrazione delle funzioni ma anche degli organi regionali. Una seconda tendenza ha riguardato la preferenza accordata all'azienda rispetto all'ente pubblico con riguardo all'esercizio di attività che non costituiscono funzioni, ma servizi o anche attività di una qualche rilevanza economica. Non si tratta peraltro di un ritorno al passato, in controtendenza rispetto al passaggio, un tempo avvenuto a livello statale, dall'azienda speciale all'ente pubblico economico, finalizzato ad attribuire, con la personalità giuridica, maggiore autonomia all'azienda-organo⁴³. In realtà, gli artt. 22 e 23 della legge n. 142 del 1990 hanno attribuito all'azienda (già municipalizzata e ora speciale) la personalità giuridica per reciderne il legame di dipendenza finanziaria che per l'innanzi l'univa all'ente territoriale, confermandone la sola finalità dello svolgimento di servizi pubblici di rilevanza economica. Successivamente, con il d.lgs. n. 502 del 1992, tale modello organizzativo è stato impiegato dal legislatore per l'esercizio dei servizi svolti dalle aziende sanitarie e ospedaliere. Il passaggio dall'ente strumentale all'azienda in ambito regionale corrisponde dunque ad un'evoluzione in virtù della quale si è inteso “valorizzare una gestione autonoma e caratterizzata in senso imprenditoriale”, anche se in alcuni casi neppure è assente una finalità contraddittoria rispetto a quest'ultima, consistente nel “ridimensionare il ruolo assunto da alcuni enti strumentali, accusati di aver debordato dai loro compiti svolgendo un'azione autonoma e talvolta deviante rispetto alla linea politica della Regione”⁴⁴. I nuovi statuti regionali continuano a prevedere la possibilità per le regioni di istituire aziende e in alcuni casi gli statuti giungono a qualificare l'azienda come un ente pubblico economico, dotato quindi di personalità giuridica e operante in ambiti di rilevanza economica e imprenditoriale⁴⁵. Una terza tendenza consiste invece nella creazione di apparati organizzativi dotati di personalità giuridica e quindi in posizione di autonomia rispetto alla regione, che tuttavia sono caratterizzati da elementi organizzativi ed esercitano funzioni che li rendono ben diversi dagli enti strumentali e anche dalle aziende dotate di personalità giuridica. Tali apparati organizzativi sono unificati sotto la denominazione di agenzia, alla quale corrispondono però modelli organizzativi differenziati, se si tiene conto che lo

stesso legislatore statale ha dato vita ad almeno tre diverse tipologie di agenzia: quelle istituite prima del d.lgs. n. 300 del 1999 (tra cui l'ARAN, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo), dotate di personalità giuridica e caratterizzate da un rapporto di strumentalità rispetto al governo; le agenzie disciplinate in via generale dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 300 del 1999, che si configurano come uffici, prive di personalità giuridica, rispetto alle quali il governo conserva un ruolo di indirizzo politico-amministrativo; infine le agenzie fiscali, dotate di personalità giuridica, in rapporto di direzione intersoggettiva e non interorganica con il Ministro dell'economia⁴⁶.

Le agenzie sono modelli organizzativi che rispondono pertanto ad esigenze differenti, che trovano peraltro riscontro nelle esperienze analoghe da tempo maturate in altri ordinamenti: quella di dare evidenza e corrispondenza organizzativa al principio della separazione tra l'indirizzo politico e la gestione amministrativa, in maggiore aderenza con il ruolo delle agenzie nell'ordinamento svedese; oppure quella di perseguire scopi specifici, prevalentemente di natura tecnico-amministrativa, attribuiti dagli organi di governo e al di fuori dello schema organizzativo ministeriale, secondo un'impostazione più vicina a quella statunitense e inglese⁴⁷. Agenzie sono state previste anche in ambito regionale, prima ancora dell'approvazione dei nuovi statuti ed anzi per effetto della legislazione statale, in particolare con l'istituzione delle agenzie regionali di protezione dell'ambiente (ARPA) per effetto della legge n. 61 del 1994, di conversione del D.L. n. 496 del 1993⁴⁸. Molti nuovi statuti regionali ora prevedono come modello organizzativo ordinario quello dell'agenzia, configurandola ordinariamente come unità amministrativa per l'espletamento di compiti specifici, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale⁴⁹.

⁴² L.PANZERI, *Organi non necessari e forme di governo regionale: brevi note sul tema in riferimento ai nuovi statuti*, in *Giur. Cost.*, 2006, 4748.

⁴³ E che ha condotto alla trasformazione, ad es., dell'ANAS e dell'azienda Ferrovie dello Stato dapprima in enti pubblici economici e poi in società; su cui cfr. G.ROSSI, *Gli enti pubblici*, Bologna, 1991, 59 ss.

⁴⁴ P.CAVALERI, *Diritto regionale*, V ed., Padova, 2009, cit., 116.

⁴⁵ Afferma espressamente che "Gli enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale" l'art. 56 statuto Abruzzo; analogamente l'art. 45 statuto Molise.

⁴⁶ L.CASINI, *Le agenzie amministrative*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2003, 432 ss.

⁴⁷ Sui profili di diritto comparato in materia, cfr. G.ARENA, voce "Agenzia amministrativa" in *Enc. Giur.*, vol. I, Roma, 1998, 1 ss.

⁴⁸ Sui rapporti tra apparati ministeriali e agenzie nel settore ambientale, cfr. P.DELL'ANNO, *Modelli organizzativi per la tutela dell'ambiente*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2005, 957 ss

⁴⁹ Così l'art. 55 statuto Abruzzo, l'art. 43 statuto Basilicata (che espressamente afferma che l'agenzia ha personalità giuridica), l'art. 50 statuto Calabria, l'art. 54 statuto Lazio, l'art. 45 statuto Molise, l'art. 61 statuto Veneto. In altri statuti, quali quelli delle regioni Lombardia, Marche e Toscana, l'istituzione di agenzie è ammessa senza specificazione dei correlativi caratteri essenziali.

I nuovi statuti regionali continuano anche a prevedere la possibilità per le regioni di istituire enti pubblici⁵⁰, come pure di istituire (e partecipare a) società⁵¹. Del resto il modulo societario è stato considerato fin dai tempi dei primi statuti regionali ordinari quello più duttile ed espressivo della scelta di un'organizzazione amministrativa alternativa rispetto a quella tradizionale, di tipo burocratico-ministeriale o per enti pubblici, al punto che l'azionariato regionale è stato concepito come strumento normale di azione dei pubblici poteri. Ed anche quando le regioni hanno collocato in secondo piano lo strumento della società finanziaria regionale, il modulo societario è comunque rimasto ampiamente utilizzato per il perseguimento di scopi differenziati, come testimoniano le decine di differenti oggetti sociali riscontrabili nella pratica: società di gestione immobiliare, società di gestione di infrastrutture, società operanti nel settore dell'energia, società di formazione, società direttamente produttive a fini promozionali o assistenziali, società esecutive di progetti speciali in regime concessorio, società di studio e di ricerca⁵². E' peraltro vero che in tempi più recenti sono intervenuti importanti fattori che sembrano ridimensionare il ruolo delle società a partecipazione pubblica, ancorché soprattutto in ambito locale. Per un verso, infatti, l'art. 23 bis del D.L. 112/2008, conv. nella legge 133/2008 e il regolamento attuativo emanato con d.P.R. n. 168/2010 limitano fortemente il ricorso alle società a partecipazione pubblica per l'esercizio di servizi pubblici locali, consentendo gli affidamenti diretti alle società c.d. "in house" soltanto quando ricorrano condizioni che impediscono o limitano gravemente la possibilità della concorrenza, almeno nella forma della concorrenza per il mercato. Certamente non mancano neppure segnali del perdurante interesse che il ricorso al modulo societario suscita, giacché la legislazione statale (D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2006) continua ad ammettere le "società pubbliche" o "miste" per la gestione di servizi strumentali in favore degli enti di riferimento. Ma più in generale la preferenza accordata per l'affidamento mediante gara dei servizi pubblici locali riflette non soltanto l'esigenza di rendere più stringenti le regole a tutela della concorrenza anche nell'ambito dei servizi pubblici locali, bensì uno sfavore nei confronti del proliferare delle partecipazioni di enti pubblici a società per azioni, di cui costituisce palese testimonianza la "indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di Comuni e Province" effettuata dalle sezioni unite della Corte dei Conti e i cui risultati sono stati pubblicati recentemente⁵³.

Ciononostante resta cospicuo nelle regioni anche oggi il numero delle società partecipate e degli enti dipendenti, al punto che le più recenti indagini sugli apparati dell'amministrazione indiretta regionale avvertono che "l'amministrazione regionale continua a fondarsi su un assetto alquanto pletorico" e ciò anche nelle regioni a statuto speciale⁵⁴, dal momento che "Perdura (...) la tendenza alla proliferazione di strutture ed apparati di vario tipo, ora con la loro costituzione,

ora con la proroga o la modifica di quelli esistenti; ora con l'acquisizione da parte della Regione di nuove partecipazioni in società di capitali", della cui utilità "sembra persino lecito nutrire qualche dubbio" e che comunque comportano "il rischio di possibili sovrapposizioni di funzioni e duplicazioni di ruoli"⁵⁵. Queste critiche all'organizzazione dell'amministrazione indiretta regionale si giustificano sulla base di diverse considerazioni: il rapporto tra la regione e le autonomie locali, che ancora una volta non sarebbero sufficientemente valorizzate; la spesa pubblica, che continuerebbe a crescere per effetto della mancata razionalizzazione degli apparati dipendenti dalle regioni; il corretto esercizio delle funzioni amministrative, che risulterebbe compromesso da un disegno organizzativo confuso, in cui allignano sovrapposizioni e vuoti di responsabilità. Al riguardo occorre peraltro tenere presenti i profondi mutamenti del quadro costituzionale di riferimento conseguenti alla riforma del titolo quinto della seconda parte della Costituzione, che, tra l'altro, ha affidato al legislatore statale o regionale di identificare il livello di governo più adeguato all'esercizio delle funzioni amministrative, con la conseguenza che "la delega, quale istituto determinante la formale dissociazione tra titolarità ed esercizio, aveva senso" nel sistema del previgente art. 118 Cost., ma non secondo l'attuale sua formulazione, che impone "la distribuzione di titolarità attraverso la scelta dell'ente più adeguato", il quale "non potrà non divenire il titolare di quella funzione"⁵⁶. Infatti, se non può essere fondatamente sostenuto che la delega delle funzioni dalle regioni alle autonomie e agli enti locali sia venuta meno, certamente ne è mutata profondamente la portata, dal momento che nel vigore del vecchio art. 118 Cost. la delega delle funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117 Cost. e con la sola esclusione delle funzioni di interesse esclusivamente locale era diretta ad assicurare il decentramento delle funzioni amministrative in ambito regionale, in favore delle autonomie e degli enti locali, mentre dopo la L.C. n. 3 del 2001 spetta alla legge, statale e regionale, di individuare quali funzioni non sono esercitabili dal Comune e devono essere allocate presso un diverso livello di governo. Pertanto se è compito della legge regionale e statale stabilire anche le condizioni per l'esercizio da parte delle autonomie locali delle funzioni amministrative in base ai principi di adeguatezza e differenziazione (ad es. definendo gli ambiti territoriali ottimali), l'esercizio di funzioni e servizi da parte della regione mediante enti, aziende e agenzie da essa dipendenti o società da essa partecipate non trova più contraddizione nell'indirizzo regionale della normale delegabilità delle funzioni amministrative alle autonomie e agli enti locali, come invece era stabilito nel previgente terzo comma dell'art. 118 Cost. Sotto tale profilo appaiono addirittura pleonastiche quelle disposizioni dei nuovi statuti regionali che ammettono l'istituzione di enti, aziende ed agenzie per l'esercizio di funzioni che per la loro natura e dimensione non possono essere conferite agli

enti locali⁵⁷, o comunque nel rispetto del principio di sussidiarietà⁵⁸. Invece risultano pertinenti con l'esigenza di limitare la proliferazione delle strutture organizzative dipendenti dalle regioni le disposizioni che si richiamano al principio di proporzionalità⁵⁹, il quale evidentemente implica una corretta ponderazione della congruità della struttura organizzativa che viene istituita rispetto ai contenuti e alla portata delle funzioni amministrative da esercitare mediante quel modello organizzativo. Del pari, impongono una maggiore ponderazione della scelta di istituire nuovi apparati organizzativi le disposizioni dei nuovi statuti che attribuiscono alla legge regionale di stabilire presupposti, condizioni e limiti, tali da rendere avvertito il legislatore regionale sulla portata dell'istituzione del nuovo apparato⁶⁰ o che richiedono l'approvazione a maggioranza qualificata della legge regionale istitutiva di enti, agenzie, aziende e società regionali⁶¹. Infine, appaiono maggiormente orientate ad assicurare la congruenza tra le strutture mediante cui la regione esercita in modo indiretto le proprie funzioni e i contenuti di queste ultime, nonché il raccordo tra il loro esercizio e l'esercizio delle funzioni amministrative delle autonomie locali, le disposizioni statutarie che prefigurano il collegamento tra l'esercizio indiretto delle funzioni amministrative e la programmazione regionale⁶² o che impongono alle leggi regionali di prevedere “le modalità di raccordo tra gli enti dipendenti e gli enti locali in relazione alle funzioni conferite a questi ultimi”⁶³. Ciò non toglie che tali disposizioni statutarie necessitino di trovare attuazione mediante, innanzitutto, il riordino degli apparati dell'amministrazione indiretta regionale esistenti e che spesso sono stati istituiti prima dell'approvazione dei nuovi statuti. Le regioni che hanno operato in tal senso hanno mostrato di prediligere la soluzione della razionalizzazione dell'ordinamento amministrativo regionale attraverso il riordino delle strutture, anziché attraverso la soppressione degli enti⁶⁴ e questa complessiva attività di riorganizzazione ha riguardato anche le partecipazioni regionali in società⁶⁵.

⁵⁰ Art. 56 statuto Abruzzo, art. 53 statuto Basilicata, art. 54 statuto Calabria, art. 26 statuto Campania, art. 64 statuto Emilia Romagna, art. 55 statuto Lazio, art. 54 statuto Liguria, art. 48 statuto Lombardia, art. 47 statuto Marche, art. 45 statuto Molise, art. 60 statuto Piemonte, art. 51 statuto Puglia, art. 50 statuto Toscana, art. 62 statuto Veneto (dove però l'operatività degli enti è ristretta alle “funzioni tecniche e specialistiche”).

⁵¹ Art. 57 statuto Abruzzo, art. 53 statuto Basilicata, art. 54 statuto Calabria, art. 26 statuto Campania, art. 64 statuto Emilia Romagna, art. 56 statuto Lazio, art. 54 statuto Liguria, art. 48 statuto Lombardia, art. 47 statuto Marche, art. 45 statuto Molise, art. 60 statuto Piemonte, art. 51 statuto Puglia, art. 51 statuto Toscana, art. 63 statuto Veneto (che espressamente collega il modello societario anche alla gestione di servizi pubblici).

⁵² Per una ricognizione delle molteplici e differenziate esperienze societarie in ambito regionale, cfr. D.FLORENZANO, *Le società delle amministrazioni regionali e locali*, Padova, Cedam, 2008, p. 2, n. 3

⁵³ Deliberazione n. 14/AUT/2010/FRG reperibile nel sito www.corteconti.it

⁵⁴ M.DI FOLCO, *L'amministrazione regionale* (Estratto dal “Quinto Rapporto sullo stato del regionalismo in Italia” a cura di ISSIRFA-CNR, 2008), in www.issirfa.cnr.it, rispettivamente 13 e 17.

⁵⁵ L.CASTELLI, *L'amministrazione regionale* (Estratto dal "Sesto Rapporto sullo stato del regionalismo in Italia" a cura di ISSIRFA-CNR, 2010), in www.issirfa.cnr.it, 3 s.

⁵⁶ Q.CAMERLENGO, *Art. 118*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R.Bifulco, A.Celotto, M. Olivetti, vol. Terzo, Torino, 2006, 2343.

⁵⁷ Così l'art. 47 ~~statuto Marche~~; analogamente l'art. 60 dello statuto Piemonte

⁵⁸ Così, ad es., l'art. 57 dello statuto Abruzzo e l'art. 45 dello statuto Molise.

⁵⁹ Cfr. art. 57 statuto Abruzzo, art. 64 statuto Emilia Romagna, l'art. 45 statuto Molise.

⁶⁰ Cfr., ad es., l'art. 55 dello statuto della Regione Lazio, che attribuisce alla legge regionale di definire "i criteri da seguire ai fini dell'istituzione degli enti, dell'individuazione degli organi istituzionali e delle relative funzioni ed indennità di carica nonché dell'esercizio dei poteri d'indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale (...)" oltre che "la disciplina dell'apparato organizzativo, garantendo la massima snellezza operativa e l'effettiva autonomia, in coerenza con il principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti".

⁶¹ Così l'art. 53 statuto Basilicata e l'art. 54 statuto Calabria.

⁶² Cfr., ad es., l'art. 48 dello statuto della regione Lombardia.

⁶³ Così ancora l'art. 55 dello statuto della regione Lazio.

⁶⁴ Come dimostrano le disposizioni legislative in materia approvate dalle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche e Toscana prese in esame da L.CASTELLI, *L'amministrazione regionale*, cit., 4 ss.

⁶⁵ *Ibidem*, 7, ove sono segnalate le disposizioni legislative in materia approvate dalle regioni Puglia, Toscana e Umbria. Ma cfr. anche la legge della Regione Lazio n. 3 del 2010, che ha attribuito alla Giunta regionale il compito di provvedere con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, "all'individuazione delle partecipazioni societarie regionali, sia dirette che indirette, per le quali si ritenga opportuno mantenere l'adesione regionale ovvero si ritenga necessario procedere alla cessione della partecipazione o allo scioglimento e liquidazione della società".

La “contrattualizzazione” delle competenze nelle regioni a statuto speciale. Il caso del c.d. Accordo di Milano per il Trentino-Alto Adige

Guido Meloni

1. L’origine “finanziaria” dell’evoluzione delle competenze.

Come sempre più di frequente si riscontra, la disciplina di profili finanziari o, meglio, l’esigenza di ridefinire i rapporti finanziari tra stato e autonomie territoriali, per lo più in chiave di riduzione della spesa imputabile agli enti autonomi, costituisce l’occasione per disciplinare innovativamente aspetti ordinamentali degli enti territoriali, con incidenza anche sull’assetto delle rispettive competenze. Non di rado, peraltro, si assiste a veri e propri interventi da parte del legislatore statale nel campo delle scelte ordinamentali e funzionali degli enti locali attraverso le leggi finanziarie annuali o i relativi collegati, con esiti discutibili che mostrano i limiti di riforme perseguite in modo parziale e comunque sganciate da un disegno attuativo della costituzione, nella sua portata riformatrice del nuovo Titolo V, che richiederebbe invece di essere realizzato in maniera organica e attraverso interventi del legislatore compiutamente pensati e concretizzati in vista della nuova dimensione costituzionale dell’autonomia territoriale.

Per molti versi, l’inversione concettuale e conseguentemente attuativa che si riscontra nella legislazione di questi anni trova conferma nello stesso processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, che è stato avviato e in parte conseguito quando ancora rimanevano – e rimangono – non pochi profili fondamentali relativi al necessario adeguamento dell’ordinamento e delle competenze soprattutto di comuni e province, ma anche delle regioni.

E proprio in questa dimensione assai perplessa può essere considerata l’esperienza bilaterale realizzata attraverso il c.d. Accordo di Milano tra lo stato e la Regione Trentino – Alto Adige.

In effetti, tale formula relazionale trae origine proprio dalla legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per poi tradursi nello strumento pattizio, a sua volta confluito nella legge finanziaria 2010, l. n. 191/2009.

Il presente saggio è stato elaborato nell’ambito del sottogruppo di studio di Astrid “Specialità e asimmetrie. Regioni speciali e altre forme di autonomia”, coordinato da Gian Candido De Martin, (il sottogruppo fa parte del gruppo di studio “Dove va il regionalismo”, coordinato da Luciano Vandelli).

2. I criteri determinati dalla legge delega sul federalismo fiscale per le regioni speciali e la loro attuazione con l'Accordo di Milano per la Regione T.A.A. .

L'art. 27 della l. n. 42/2009, relativo al coordinamento della finanza nelle regioni a statuto speciale, afferma che anche le autonomie differenziate devono concorrere al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e dei doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e agli obblighi di derivazione comunitaria.

L'obiettivo del coordinamento, per il perseguimento delle esigenze perequative e solidaristiche, nonché di stabilità finanziaria, è affidato dalla norma alla definizione di criteri e modalità rimessi alle norme di attuazione degli statuti speciali, secondo i consueti meccanismi procedurali di natura paritetica.

È inoltre previsto che gli obiettivi che il legislatore intende raggiungere mediante il coordinamento finanziario possano essere realizzati anche attraverso l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle regioni speciali, ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello stato.

Il disposto della legge delega del 2009 configura così non solo traguardi rimessi alla definizione delle norme di attuazione degli statuti costituzionali, ma delinea anche un possibile intervento proprio nel campo delle competenze delle regioni ad autonomia differenziata, attraverso cui determinare per un verso un ampliamento delle attribuzioni regionali, ma allo stesso tempo una redistribuzione dei relativi oneri da porre proprio in capo alle regioni.

Come dire, ampliamento degli ambiti materiali dell'autonomia regionale (peraltro anche solo attraverso la delega) a fronte di una assunzione dei costi relativi, con totale manleva dello stato.

Il disegno tratteggiato dalla legge n. 42 ha avuto una sua significativa, anche se ancora parziale, attuazione per la Regione Trentino – Alto Adige e per le due province autonome proprio a seguito dell'Accordo di Milano del 30 novembre 2009, il cui contenuto è stato versato compiutamente nella l. n. 191 del 2009 all'art. 2, commi 107-125.

La definizione bilaterale delle misure da assumere per gli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica nella Regione T.A.A. ha trovato così sanzione legislativa nella l. n. 191, ancora prima che tradursi nelle norme di attuazione dello statuto speciale.

Peraltro, solo per inciso, non può non essere rilevato come proprio le norme della l. 191 che hanno recepito l'Accordo, sono volte a modificare le norme dello statuto costituzionale della regione, relativamente alla disciplina dei rapporti finanziari contenuta nel Titolo VI della fonte sulla autonomia. L'incidenza della legge ordinaria sulle norme dell'ordinamento finanziario regionale ricomprese nel testo unico delle leggi costituzionali sullo statuto è espressamente prevista dall'art.104 dello statuto stesso, che consente la modifica delle norme di cui al

Titolo VI con legge ordinaria, seppure rinforzata in quanto da adottare sulla base di un accordo tra governo, regione e le due province autonome.

Ciò nonostante, non sembra possibile fugare del tutto la perplessità in ordine ad una legge ordinaria, seppur fondata su un atto bilaterale, che finisce con l'espandere la propria valenza al di là del mero ordinamento finanziario della regione e delle due province, per finire con il determinare un ampliamento delle competenze regionali e provinciali in ambiti materiali non ricompresi nelle attribuzioni statutariamente previste e per questo costretta a degradare, almeno formalmente, il titolo del conferimento delle nuove competenze alla mera delega di funzioni.

A conferma - al di là dei motivi di problematica considerazione in ordine al rapporto tra fonti statuto costituzionale e legge ordinaria - di come ancora una volta trovi conferma quell'attrazione fatale che si richiamava in precedenza, rispetto alla primazia riconosciuta al dato finanziario - e alla ridefinizione dei rapporti che ne seguono - sull'assetto delle competenze e dell'ordinamento degli enti autonomi.

3. L'assetto delle competenze per le Province di Trento e Bolzano nella l. n. 191/2009 nella prospettiva del riordino dei rapporti finanziari tra stato e autonomie speciali.

A voler cogliere il portato della nuova disciplina dei rapporti finanziari tra stato e Regione T.A.A., nonché con le Province di Trento e Bolzano, non può non rilevarsi come emerga prioritario con l'Accordo del 2009 e con la conseguente modifica statutaria operata con la l. n. 191, l'intento di ricondurre il finanziamento delle istituzioni regionali e provinciali prevalentemente alla rispettiva dimensione territoriale, con il riconoscimento di una quota percentuale fissa delle entrate tributarie statali sul territorio regionale, pari ai nove decimi dei tributi erariali riferiti al territorio delle singole province, nonché con l'affermazione di ampi spazi di autonomia impositiva notevolmente rafforzata rispetto al passato.

Tale sistema di finanziamento elimina ogni elemento di negoziabilità, a partire dai trasferimenti e dalle quote variabili che avevano caratterizzato il sistema di finanziamento precedente, peraltro con sostanziale blocco registrato per queste ultime nell'ultimo decennio, che verrebbe superato ora per allora con la definizione delle spettanze arretrate; inoltre, vengono determinati in via forfettaria gli importi dovuti per gli esercizi precedenti relativamente all'esercizio delle funzioni delegate dallo stato alle province in materia di viabilità statale, collocamento al lavoro, catasto, opere idrauliche e motorizzazione civile, nonché per la Provincia di Bolzano anche in materia di ordinamento scolastico.

A fronte di un tale sistema di finanziamento, fondato per il futuro - come si richiamava - sulla

compartecipazione per il 90% ai tributi erariali e sull'ampliamento dell'autonomia Impositiva regionale e provinciale, sono anche determinate le previsioni attraverso le quali regione e province sono chiamate a concorrere – così come previsto dalla legge delega n. 42 - al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale (art. 2, comma 107, lett. h), l. n. 191/2009, che modifica l'art. 79 dello statuto regionale).

Tra di esse, per quello che maggiormente interessa in questa sede, risalta il concorso finanziario per il riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, in misura pari a 100 milioni di euro annui per ciascuna provincia.

4. Le competenze delegate tra esercizio differito e assunzione immediata degli oneri finanziari.

La l. n. 191 offre anche una prima declinazione degli impegni provinciali, sia per quanto riguarda gli interventi a favore dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le due province autonome, sia per quanto concerne la individuazione di talune funzioni delegate. Il che non esclude, stante l'espressa previsione normativa, che possano essere individuate ulteriori funzioni delegate, da concordare con il MEF, a conferma di come l'assetto delle funzioni piuttosto che rispondere ad un quadro di rinnovata e razionalizzata autonomia regionale e provinciale, finisca con l'essere ricondotto nell'ambito di una contrattualizzazione stato-regione-province fondata sulla valutazione dei preminenti obiettivi finanziari.

Il modello che sembra emergere, pertanto, è quello di uno stato che definisce sostanzialmente una finanza regionale e provinciale prevalentemente territorializzata e che, in cambio, chiede il concorso delle istituzioni autonome attraverso l'assunzione di diverse tipologie di interventi e dei relativi oneri:

- a) gli interventi a favore dei comuni delle regioni ordinarie confinanti, che, come noto, soffrono di una dichiarata situazione di svantaggio rispetto ai territori finitimi delle regioni speciali;
- b) la delega di alcune funzioni statali che verranno finanziate dalle province;

- c) l'assunzione del finanziamento da parte delle due province di attività, servizi, infrastrutture, che pure la legge sembra ricomprendere tra le funzioni delegate;
- d) ulteriori oneri da specificare mediante accordo tra il Governo, la Regione T.A.A. e le due province autonome.

La posizione delle province non risulta, peraltro, del tutto parivalente.

Comune è infatti l'impegno annuale a favore dei comuni delle regioni ordinarie confinanti (in misura annua pari a 40 milioni), mentre differiscono le funzioni delegate e gli ulteriori interventi di finanziamento.

Per quanto attiene alle funzioni delegate, ad entrambe le province è affidata la gestione della cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con onere a carico delle province, le quali possono anche regolare i criteri di accesso agli ammortizzatori sociali, utilizzando però risorse aggiuntive del proprio bilancio.

Alla Provincia di Trento sono delegate le funzioni relative all'Università degli Studi di Trento, "compreso il relativo finanziamento", finora ammontato a circa 80 milioni annui a carico dello stato.

Mentre la Provincia di Bolzano è chiamata ad assumere il finanziamento della Libera Università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale e al finanziamento di infrastrutture di competenza statale.

Tali interventi non sembrano attenersi all'esercizio di funzioni delegate, quanto al mero finanziamento di istituzioni, servizi e infrastrutture.

Pur tuttavia, la l. n. 191 espressamente ricomprende anche la loro previsione tra quelle relative alle funzioni delegate che, fino all'emanazione delle norme di attuazione che ne disciplinino l'esercizio, "lo stato continua ad esercitare", ma con l'assunzione dei relativi oneri da subito "a carico delle province autonome" (art. 2, comma 125, l. n. 191/2009).

È questo uno degli elementi indubbiamente più problematici dell'intero sistema, già soggetto a critiche da più parti, cui si aggiungono ulteriori profili che suscitano qualche perplessità.

5. Qualche considerazione conclusiva.

In primo luogo, la dismissione statale delle funzioni delegate non opera da subito per quanto attiene al relativo esercizio in quanto, da un lato, rimane necessaria la disciplina delle norme di attuazione, peraltro da definire nelle consuete procedure attraverso gli organi paritetici, dall'altro, gli oneri finanziari passano da subito a carico delle istituzioni provinciali, impossibilitate però ad intervenire oltre che sulla disciplina anche sulla gestione concreta delle relative competenze

di amministrazione. Almeno due risultano essere a tale proposito gli aspetti problematici relativamente ad un siffatto modello di rapporti stato – province autonome.

La delega di funzioni, infatti, anche laddove riguarda un ambito materiale precipuo quale quello degli ammortizzatori sociali, non opera direttamente con il riconoscimento a favore delle province del connesso potere legislativo e tantomeno di quello amministrativo, risultando entrambi condizionati alla adozione delle norme di attuazione e ai limiti da esse previsti.

Peraltro, la natura “delegata” del potere conferito lascia comunque prefigurare una valenza potenzialmente stringente della residua disciplina statale, anche una volta adottate le norme paritetiche, come nel caso delle funzioni relative all’Università di Trento, che stentano a poter configurare – almeno allo stato attuale – un sistema universitario provinciale fortemente differenziato rispetto a quello nazionale.

Ancor più sfuggente sembra essere l’ambito proprio della delega nel campo degli interventi riservati alla Provincia di Bolzano, laddove la previsione legislativa sembra prevalentemente rivolta a configurare il mero finanziamento di istituzioni (Università Libera di Bolzano, Conservatorio) o servizi (spedizione e recapito postale), anziché un ambito proprio di intervento alla istituzione provinciale.

Anche se probabilmente proprio su questi versanti sarà ancor più necessario attendere le norme di attuazione per comprendere la portata effettiva dei connessi poteri legislativi ed amministrativi eventualmente riconosciuti alla provincia.

Diversamente sembra potersi ritenere, al contrario, per quanto attiene in particolare al finanziamento provinciale delle infrastrutture di competenza statale, che sembra uscire dalla logica propria delle funzioni delegate per attestarsi su una dimensione pattizia, fondata su singoli specifici accordi tra provincia e governo, che possono condurre alla realizzazione di interventi infrastrutturali sul territorio provinciale e alla definizione anche di modelli gestionali ed operativi della struttura stessa.

È il caso, ad esempio, dell’accordo raggiunto lo scorso mese di dicembre 2010 tra la Provincia di Bolzano e il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, per la costruzione del nuovo carcere di Bolzano; accordo che, fatte salve le competenze urbanistiche provinciali, prevede anche la possibile applicazione di schemi contrattuali di partenariato pubblico-privato sia per la realizzazione dell’opera, sia per la gestione futura.

Prefigurando quindi un modello in cui la disponibilità delle risorse finanziarie provinciali è in grado di attivare la competenza statale per la realizzazione di opere, cui consegue anche la possibile definizione concordata di innovativi moduli gestionali perseguiti anche in chiave sperimentale sul territorio provinciale.

L'impressione che si ricava dal sistema scaturito dall'Accordo di Milano non può pertanto che rispecchiare la complessità del modello delineato, caratterizzato da opportunità significative per gli enti autonomi, ma anche da non pochi punti ancora oscuri.

Se da un lato le province acquistano la sostanziale territorializzazione dei tributi erariali, dall'altro rinunciano ai trasferimenti statali (per un importo annuo per ciascuna provincia di circa 500 milioni) e soprattutto assumono oneri per assolvere al dovere di concorso finanziario relativamente a "nuove" competenze, che però risultano ancora in larga misura non definite dal "contratto" concluso con lo stato.

Un bilancio seppur sommario non sarà pertanto possibile se non una volta compiuto il disegno funzionale, soprattutto ad opera delle norme di attuazione, in base al quale sarà possibile valutare se risulterà almeno bilanciata l'assunzione degli oneri da parte delle province con l'ampliamento effettivo dell'autonomia nelle materie delegate.

Ciò che rende prematuro il poter considerare come esportabile il modello dell'Accordo di Milano anche alle altre realtà regionali differenziate e, ancor meno per quello ordinarie, se prima non verrà risolto il nodo – confermato invece nell'esperienza considerata -della inversione del preventivo assetto finanziario rispetto a quello ordinamentale e funzionale.

INDICE

| | |
|------------------------------|-----------|
| PARTE I | 5 |
| LEGISLAZIONE | 5 |
| AFFARI ISTITUZIONALI | 5 |
| AFFARI GENERALI | 9 |
| ASSETTO DEL TERRITORIO | 12 |
| SVILUPPO ECONOMICO | 14 |
| SERVIZI SOCIALI | 15 |
| PARTE II | 16 |
| GIURISPRUDENZA | 16 |
| PARTE III | 30 |
| DOTTRINA | 30 |
| PARTE IV | 40 |
| SEGNALAZIONI | 40 |

Riproduzione e diffusione ad uso interno.